

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 429

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente:
«Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4,
recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici»

(Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 novembre 2004)



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 4**

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato in attuazione del disposto del comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

E' previsto, infatti, che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento siano definiti i criteri ed i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità; le modalità con cui i soggetti aventi titolo possono richiedere la valutazione del proprio livello di accessibilità, i relativi eventuali costi a loro carico, il logo che identifica il possesso del requisito di accessibilità, le modalità con cui viene verificato il permanere del requisito stesso; i controlli esercitabili sui soggetti pubblici e privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti ed applicazioni informatiche.

Come disposto dal comma 2 dello stesso articolo 10, avendo preventivamente consultato le associazioni interessate, sul presente regolamento dovranno essere acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata.

L'articolo 1 fornisce le definizioni necessarie per una corretta lettura del testo.

Per *accessibilità* si intende, così come disposto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 4/2004, la capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano, a causa di disabilità, di *tecnologie assistive* o di particolari configurazioni.

Tali *tecnologie assistive* sono, sempre ai sensi della lettera b) dell'articolo 2 della legge 4/2004, gli strumenti e le soluzioni tecnologiche che consentono al soggetto disabile l'accesso ai servizi erogati dai sistemi informatici.

La *valutazione* è quel processo con cui è possibile riscontrare che i servizi erogati rispondano ai requisiti indicati.

Per *verifica tecnica* si intende la valutazione effettuata da esperti sulla base di parametri di natura tecnica, anche attraverso l'utilizzo di strumentazioni informatiche.

E' anche prevista una *verifica soggettiva*, intesa come valutazione condotta su diversi livelli qualitativi, posta in essere con l'intervento del destinatario, anche disabile, sui servizi, in base anche a considerazioni empiriche.

La *fruibilità* è la capacità dei servizi di rispondere a criteri improntati sulla facilità d'uso, sulla efficienza e sulla rispondenza alle necessità dell'utente.

Per *valutatori* si intendono i soggetti, inseriti in apposito elenco, qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

L'articolo 2 descrive i criteri e principi generali per l'accessibilità.

A tali principi deve attenersi il decreto del Ministro dell'innovazione e delle tecnologie che ai sensi dell'articolo della legge n.4 del 2004 stabilisce i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità, nonché le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET e dei programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine.

Nella redazione del testo si sono tenute presenti indicazioni contenute in alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare in seguito confluite nel disegno di legge già presentato dal Governo.

Per servizi accessibili si intendono innanzitutto quelli che consentono l'accessibilità al contenuto stesso del servizio da parte dell'utente. La fruibilità delle informazioni deve essere caratterizzata dalla facilità di utilizzo, efficienza, efficacia e soddisfazione nell'uso, anche con riferimento alle esigenze dell'utente.

Sono altresì accessibili i servizi compatibili le vigenti indicazioni e disposizioni, anche normative, sia comunitarie che internazionali in materia di accessibilità.

Il comma 2 stabilisce che specifiche regole tecniche per disciplinare l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi saranno dettate con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). Tale previsione è motivata dall'indubbia peculiarità presentata dagli strumenti didattici e formativi.

L'articolo 3, comma 1, prevede che presso il CNIPA sia istituito l'elenco dei *valutatori* di cui all'articolo 1; con proprio provvedimento, il CNIPA stabilisce, infatti, le modalità tecniche per la tenuta del citato elenco, garantendone al contempo adeguata pubblicità. Con il comma 2 si indicano poi i requisiti necessari per l'iscrizione al suddetto elenco; le specifiche tecniche relative ai requisiti di disponibilità di adeguata strumentazione e di esperte figure professionali sono stabilite con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie previsto al comma 5 del medesimo articolo. Al comma 3, si prevede l'impegno da parte del valutatore di astenersi dall'effettuare le valutazioni in casi specifici ivi previsti; tale disposizione chiarisce il contenuto dei requisiti di imparzialità e di indipendenza già previsti nel comma 2. Al comma 4, ai fini dell'accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi è prevista la facoltà per le amministrazioni interessate di acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco; si è ritenuto opportuno esplicitare l'esistenza di siffatta facoltà in capo alle P.A. (che, ovviamente, sono del tutto libere di esercitarla o meno), per sottolineare la possibilità di usufruire, ove sussistano le necessarie risorse finanziarie, di un servizio che può contribuire all'affermazione dell'accessibilità informatica. Il comma 5, nel richiamare l'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, dispone che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie adotti un decreto di natura tecnica che stabilisca, oltre le già ricordate specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, gli importi previsti come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori, nonché le somme dovute quale rimborso delle spese

amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attività di valutazione di cui all' articolo 4 , comma 1. Tale disposizione è in linea con l'orientamento ormai consolidato di attribuire al Ministro medesimo la fissazione di regole tecniche nel settore delle tecnologie informatiche, pur se il rispetto dei criteri e dei principi, di cui al comma 1 dell'articolo 2, garantisce comunque che il provvedimento presenti contenuti orientati dal presente regolamento, alla cui definizione, quindi, partecipano anche i soggetti (Commissioni parlamentari ecc) indicati nelle premesse. L'individuazione della funzione di valutazione dell'accessibilità e la conseguente creazione di un elenco di soggetti idonei allo svolgere la funzione medesima si rendono necessari per l'alta specificità tecnica degli accertamenti da svolgere e per l'elevato numero di soggetti che, con ogni probabilità, richiederanno la valutazione; quest'ultima considerazione costituisce il motivo per cui è impossibile o comunque inopportuno affidare tale funzione ad una pubblica Amministrazione. Infine il comma 6 stabilisce che il venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.

L'**articolo 4** estende le modalità di richiesta della valutazione dell'accessibilità dei siti e del materiale informatico anche ai soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3 della legge n. 4 del 2004, ossia i soggetti privati.

Secondo il comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare il logo deve essere richiesta dai soggetti privati al Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegando l'attestato di cui al comma 2; la possibilità di utilizzare il logo è limitata al periodo di validità dell'attestato.

Il comma 2 prevede che l'attestazione di accessibilità rilasciata dal valutatore, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto, abbia una validità non superiore ai 12 mesi e, ciò, in relazione alle modifiche ed aggiornamenti che usualmente vengono apportati ai siti, come conseguenza della continua evoluzione tecnologica.

Al comma 3, infine, si dispone che il Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo del logo, si avvalga, tramite apposita convenzione, del Cnipa.

Con l'**articolo 5** si descrive il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità.

In particolare, il comma 2 prevede che con il citato decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di cui all'articolo 11 della legge n.4 del 2004 siano stabiliti anche la corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi, nonché il modello del logo stesso.

L'**articolo 6** indica le modalità di verifica del permanere del requisito di accessibilità. È previsto il rinnovo della certificazione, previa verifica tramite valutatore, con cadenza annuale o più ravvicinata in caso di modifiche o ristrutturazioni dei siti e dei servizi. Copia del nuovo attestato di accessibilità rilasciato al soggetto richiedente deve essere inviato a cura del valutatore all'Amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo.

All'**articolo 7** sono indicati i poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati e si precisa il ruolo affidato al CNIPA al fine di verificare il mantenimento dei requisiti certificati e le regole di intervento di eventuali valutatori esterni a cui lo stesso Centro nazionale può ricorrere.

L'**articolo 8** indica le modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge. Per questi è prevista l'autonoma valutazione dell'accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il citato decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di cui all'articolo 11 della medesima legge.

L'**articolo 9** riguarda i controlli esercitabili sui soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge.

Il comma 1 individua il dirigente responsabile dell'applicazione del regolamento nell'ambito di ciascuna amministrazione.

Secondo quanto disposto dal comma 2, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi del CNIPA, verifica, previa apposita comunicazione all'amministrazione interessata, i requisiti di accessibilità dei siti e dei rispettivi servizi offerti, dandone opportuna notizia al dirigente responsabile. In caso di riscontro di eventuali anomalie, viene richiesta alla medesima amministrazione di predisporre un apposito dettagliato piano di adeguamento.

Infine, con il comma 3, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in base agli esiti delle suddette verifiche riferisce al Parlamento con cadenza annuale, dandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, nonché quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) **accessibilità:** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) **tecnologie assistive:** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- c) **valutazione:** processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;
- d) **verifica tecnica:** valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
- e) **verifica soggettiva:** valutazione articolata su più livelli di qualità ed effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, dei servizi, sulla base di considerazioni empiriche;
- f) **fruibilità:** la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
- g) **soggetti privati:** soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;
- h) **valutatori:** soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

Art. 2

(Criteri e principi generali per l'accessibilità)

1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:

- a) **accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;**
- b) **fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:**
 - 1) **facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;**
 - 2) **efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;**
 - 3) **efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;**
 - 4) **soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente;**
- c) **compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l'International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).**

2. Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale

per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 4 del 2004.

Art. 3

(Valutazione dell'accessibilità)

1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell'elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
 - a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attività;
 - b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e);
 - c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica, nonché di figure idonee ad interagire con i soggetti disabili.
3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:
 - a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
 - b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
 - c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.
4. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.
5. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
 - a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);
 - b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;
 - c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attività di cui all'articolo 4, comma 1.
6. Il venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3

Art. 4

(Modalità di richiesta della valutazione)

1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al comma 2. L'utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità dell'attestato.
2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore a 12 mesi, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto di cui all'articolo 5.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale tramite apposita convenzione del Cnipa.

Art. 5

(Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità)

1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato da uno a tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi nonché il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004.

Art. 6

(Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità)

1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono un aggiornamento della valutazione dell'accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente inviandone contestualmente copia all'Amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo.

Art. 7

(Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati)

1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 comma 1, purché questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone la validità temporale.
2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato, i costi effettivi dell'avvenuta ispezione sono a carico del soggetto privato.

Art. 8

(Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti
di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004)

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l'utilizzo del logo.


Art. 9

(Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004)

1. Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilità informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all'amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell'esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.

3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento dandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 7449/04

Roma, addi 2 settembre 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - MINISTERO
PER L'INNOVAZIONE E LE
TECNOLOGIE

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero n. **9626/04** emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 30 agosto 2004

N. della Sezione: 9626/04

OGGETTO:

*Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ministero per
l'innovazione e le tecnologie.
Schema di decreto del Presidente
della Repubblica concernente
regolamento recante
"Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici".*

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.

U.L. 808/04/42 in data 27 luglio 2004, con

la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione e le tecnologie – chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO:

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sia emanato un regolamento di attuazione mediante il quale siano definiti i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità, le modalità con cui i soggetti aventi titolo possono richiederne la valutazione, i relativi costi a loro carico, il logo che identifica il possesso del requisito di

accessibilità, le modalità con le quali viene verificato il permanere del requisito stesso e i controlli esercitabili sugli operatori pubblici e privati che hanno reso nota l'accessibilità ai propri siti ed applicazioni informatiche.

Il comma 2 del predetto articolo dispone la preventiva consultazione delle associazioni dei fornitori e utenti interessati e l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In attuazione di tale normativa, l'Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in esame, trasmesso per il parere all'esame di questo Consiglio.

CONSIDERATO:

In via preliminare, rileva la Sezione che non è stato acquisito il parere della Conferenza unificata, come invece espressamente previsto dalla norma primaria, fonte del potere in esercizio.

Conseguentemente si richiede all'Amministrazione di acquisire e trasmettere alla Sezione detto parere e si sospende, quindi, l'emissione del definitivo parere in attesa del menzionato adempimento.

In relazione al testo trasmesso, si ritiene opportuno segnalare fin d'ora all'Amministrazione talune osservazioni, anche in vista del richiesto esame volto al raggiungimento dell'intesa da parte della Commissione unificata.

L'articolo 1 dello schema, recante le definizioni adottate, riproduce testualmente alle lettere a) e b) quelle recate dalla normativa primaria - pertanto sovrabbondanti - ma introduce altresì, alla lettera e), il concetto di "verifica soggettiva", cioè di una valutazione di qualità basata sulla soddisfazione dell'utente.

Tale valutazione non risulta peraltro disciplinata nel corpo del testo trasmesso; invero l'art. 2 dello schema include tra i criteri e principi dettati quelli diretti ad assicurare la fruibilità dei servizi da parte dell'utente - essenziali per l'ottenimento di una valutazione positiva - ma tale valutazione, in sede di rilascio dell'attestazione (art. 5 dello schema), è subordinata al superamento della sola verifica tecnica.

OK modify
art. 5

Vero è che i relativi parametri risulteranno indicati nel decreto di cui all'art. 11 della legge n. 4 del 2004, tuttavia sembrerebbe opportuno identificare esattamente i requisiti essenziali per l'ottenimento della valutazione di accessibilità da quelli concernenti la maggiore o minor qualità del servizio (che sembrano riconoscibili negli asterischi previsti per il logo) ad evitare possibili contenziosi ai fini dei motivi di preferenza di cui all'art. 4 della legge n. 4 del 2004.

Rileva altresì la Sezione che nulla è previsto (art. 3, comma 6, dello schema) in ordine alla procedura da adottare ai fini della cancellazione dall'elenco dei valutatori, nei casi previsti.

ok
modificare
art. 3 comma

Quanto alle modalità di rinnovo dell'attestato di accessibilità, la cui durata di 12 mesi appare appropriata, data la rapida evoluzione delle tecnologie interessate, si sottopone all'attenzione dell'Amministrazione l'opportunità di fissare termini per la richiesta di rinnovo, ad evitare che una possibile concentrazione temporale delle richieste di valutazione determini il venir meno di una autorizzazione da ripristinare successivamente: la tempestiva richiesta potrebbe infatti legittimare l'utilizzo del logo fino al termine, breve, della nuova valutazione richiesta.

ok
modificare
art. 6

Infine, quanto ai controlli previsti per i soggetti diversi dai privati, lo schema disciplina compiutamente gli interventi verso le amministrazioni statali centrali senza nulla precisare in ordine agli altri soggetti istituzionali, il che rende ancor più rilevante la prevista intesa con la conferenza unificata.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'espressione del parere in attesa dell'adempimento di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza

(Virginia Funaro)
Virginia Funaro

Visto

Il Presidente della Sezione

(Livia Barberio Corsetti)

Livia Barberio Corsetti



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 8291/04

Roma, addì 28 ottobre 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di d.P.R.

Regolamento recante "disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

- Segretariato generale -

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **9626/04**, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 25 ottobre 2004

N. della Sezione: 9626/04

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. U.L. 808/04/42 in data 27 luglio 2004, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione e le tecnologie - chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento in oggetto.

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 30 agosto 2004 e il relativo adempimento dell'Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO:

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sia emanato un regolamento di attuazione mediante il quale siano definiti i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità, le modalità con cui i soggetti aventi titolo possono richiederne la valutazione, i relativi costi a loro carico, il logo che identifica il possesso del requisito di accessibilità, le modalità con le quali viene verificato il permanere del requisito stesso e i controlli esercitabili sugli operatori pubblici e privati che hanno reso nota l'accessibilità ai propri siti ed applicazioni informatiche.

Il comma 2 del predetto articolo dispone la preventiva consultazione delle associazioni dei fornitori e utenti interessati e l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In attuazione di tale normativa, l'Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in esame, trasmesso per il parere all'esame di questo Consiglio, che ha già formato oggetto di esame da parte di questa Sezione nell'Adunanza del 30 agosto 2004, nella quale è stata richiesta l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e sono state formulate talune osservazioni.

Con nota prot. UL./1030/04/42 in data 7 ottobre 2004, l'Amministrazione ha trasmesso copia del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 23 settembre 2004 - favorevole, salvi gli esiti del ricorso di costituzionalità proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso l'art. 10 della l. 9 gennaio 2004, n. 4, per quanto attiene all'ambito di autonomia prevista in materia - ed ha proposto un nuovo schema che prende atto delle osservazioni formulate da questa Sezione in occasione del citato parere interlocutorio.

In particolare, pur mantenendo lo schema delle definizioni originariamente proposto, introduce, alla lettera e), una precisazione volta a chiarire il valore accessorio della verifica di qualità ivi prevista e ulteriormente chiarita nel successivo articolo 5 dello schema.

Quest'ultimo articolo, ferma la valutazione positiva derivante dal superamento della sola verifica tecnica quale condizionante per il riconoscimento della accessibilità, identifica con asterischi il diverso livello di qualità raggiunto.

Ai fini di una più perspicua comprensione della disciplina, si propone la seguente formulazione: "... ; all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del *personal computer*.", rimettendo allo specifico decreto la disciplina della corrispondenza.


Si prende altresì atto delle integrazioni formulate all'art. 3 con il comma 6 *bis* (da indicare come comma 7, nel testo definitivo) in ordine alla procedura da osservare per la cancellazione dei valutatori dall'albo e, all'articolo 6, in ordine ai termini per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

Infine, nell'art. 9, è stato introdotto il riferimento ai controlli sui soggetti istituzionali diversi dalle amministrazioni centrali che vengono rimessi ai relativi ordinamenti.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le suesposte osservazioni.

Visto:
Il Presidente della Sezione
 (Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
 (Elvio Piccini)



MODULARIO
M.A.P. - 00

Mag 003 - Accessibilità servizi da parte disabili - 2004-205-Mod. 31



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Data 11-8-2004

Prot. n. UL1855/04/119-04

*Ministero
delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
UFFICIO F 1 - ISPettorato Tecnico dell'Industria

Via Molise, 2 - 00187 ROMA - telefono : 06 / 4705. 2689 - fax : 06 / 4788.7805;

e-mail: ucn98.34.italia@minindustria.it

**Procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE
attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427**

TELEFAX:

PROTOCOLLO: 828048 DATA: 11 1 AGO. 2004 FOGLI: 1

AT: Presidenza del Consiglio dei Ministri - ROMA
Ufficio Legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Alla c.a. del Capo dell'Ufficio Avv.to Enrico De Giovanni
(Fax: 06/8458.3105)

OGGETTO: notifica del progetto italiano: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici."

Con riferimento alla notifica del progetto specificato in oggetto, si comunica che la Commissione ha assegnato alla relativa procedura il numero 2004/0295/1 - SERV60 (da citare sempre in ogni successiva comunicazione concernente la notifica) fissando la scadenza del termine di sospensione al: **22.10.2004 -**

Si fa presente che, in relazione al progetto, si sono fornite anche le seguenti indicazioni:

- Il progetto è stato notificato esclusivamente agli effetti della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, relativa ad una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole della società dei servizi dell'informazione;
- non si ritiene che l'Italia debba notificare il progetto agli effetti dell'Accordo internazionale TBT (Barriere tecniche agli scambi) in quanto non costituisce una regola tecnica ai sensi dell'Accordo TBT;
- non si ritiene che l'Italia debba notificare il progetto agli effetti dell'Accordo internazionale SPS (Misure sanitarie e fitosanitarie) in quanto non pertinente

Mentre si assicura la tempestiva trasmissione di eventuali messaggi della Commissione o di altri Stati membri dell'UE o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro, con particolare riguardo alla conferma delle indicazioni sopra riportate, e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE *to*
(Ing. Vincenzo CORREGGIA)

Vincenzo Correggia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Prot. 5182 /04/1.22.1
Codice sito 4402

Roma, 30 SET. 2004

2004 →
Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi
ROMA


Ai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ai Presidente dell'ANCI

Ai Presidente dell'UPI

Ai Presidente dell'UNCEM
LORO SEDI

e.p.c.: Ai Dipartimento per gli affari
regionali
-Gabinetto
SEDE



Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale dell'intesa relativa all'oggetto, sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 23.9.2004.

Il Segretario
Riccardo Carpino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'art.9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e dell'art. 10, comma 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

Repertorio Atti n.774/11 del 23 settembre 2004

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 23 settembre 2004

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n.4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e, in particolare, l'art.10 comma 1, che demanda ad un successivo regolamento di attuazione la definizione dei criteri e dei principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità, nonché i controlli sugli operatori privati e sugli altri soggetti indicati dall'art.3 della stessa legge;

VISTO l'art.10, comma 2, della citata legge n.4/2004, che stabilisce le procedure per l'emanazione del predetto regolamento;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica predisposto dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesso con nota DAGL prot. N. 1/050004/10.3.53 del 26 luglio 2004;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica svoltasi in data 10 settembre u.s., nel corso della quale le Regioni e l'UPI hanno espresso parere favorevole, chiedendo alcune modifiche e integrazioni allo schema, ritenute in linea di massima accoglibili dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, salvo verifica in sede politica;

VISTA la nota del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in data 13 settembre 2004 prot. UL/922/04/42-04, con la quale si trasmette il nuovo schema di decreto, che accoglie le modifiche richieste dalle Regioni nel corso della riunione tecnica e si chiariscono i motivi che inducono a non accogliere le richieste espresse dall'UPI;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'espressione dell'intesa, salvi gli esiti del ricorso di costituzionalità proposto dalla Provincia Autonoma di Trento avverso l'art.10 della legge 9 gennaio 2004, n.4, per quanto attiene all'ambito di autonomia prevista in materia e l'ANCI, L'UPI, L'UNCEM hanno espresso parere favorevole;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", secondo quanto indicato in premessa.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

Il Presidente
Prof. Sen. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



PER COPIA CONFORME

FCC 2-2

30 SET. 2004

Enrico La Loggia

Lu

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
- Visto l'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;
- Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, nonché quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software;
- Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) **accessibilità:** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) **tecnologie assistive:** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- c) **valutazione:** processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;
- d) **verifica tecnica:** valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
- e) **verifica soggettiva:** valutazione articolata su più livelli di qualità ed effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, dei servizi, sulla base di considerazioni empiriche;
- f) **fruibilità:** la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
- g) **soggetti privati:** soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;
- h) **valutatori:** soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

Art. 2

(Criteri e principi generali per l'accessibilità)

1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:

- a) **accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;**
- b) **fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:**

- 1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
 - 2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
 - 3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;
 - 4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente;
- c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l'International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).

2. Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 4 del 2004.

Art. 3

(Valutazione dell'accessibilità)

1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell'elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
 - a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attività;
 - b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e);
 - c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con particolari disabilità.

3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:

- a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
- b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
- c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.

4. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.

5. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:

- a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);
- b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;
- c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attività di cui all'articolo 4, comma 1.

6. Il venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.

Art. 4

(Modalità di richiesta della valutazione)

1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al comma 2. L'utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità dell'attestato.

2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore a 12 mesi, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto di cui all'articolo 5.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale tramite apposita convenzione del Cnipa.

Art. 5

(Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità)

1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato da uno a tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi nonché il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004.

Art. 6

(Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità)

1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono un aggiornamento della valutazione dell'accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente inviandone contestualmente copia all'Amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo.

Art. 7

(Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati)

1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 comma 1, purché questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone la validità temporale.
2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato, i costi effettivi dell'avvenuta ispezione sono a carico del soggetto privato.

Art. 8

*(Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti
di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004)*

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l'utilizzo del logo.

Art. 9

(Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004)

1. Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilità informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all'amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell'esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.

3. **Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente decreto.**

4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento dandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.

VERBALE DELLE AUDIZIONI
CONDOTTE DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PERMANENTE
in linea con quanto richiesto per l'emanazione del regolamento di attuazione
della legge 9 gennaio 2004, n.4, art. 10

Le audizioni sono state tenute secondo il seguente calendario:

lunedì 23 febbraio ore 15	ASPFI (C. Gulminelli, G Sommi)
mercoledì 25 febbraio ore 9.30	ARPA (B. Tomei, O. Petrosemolo, M. Finocchiaro)
mercoledì 25 febbraio ore 10.30	FAND (O. Paladino)
mercoledì 25 febbraio ore 11,30	Fondazione Don Gnocchi (S. Riboldazzi, R. Andrich)
mercoledì 25 febbraio ore 12.30	FISH (J. Fischetti)
mercoledì 25 febbraio ore 15	FISD (C. Franchi Scarselli)
mercoledì 25 febbraio ore 16	Anni Verdi (Bernardi)
venerdì 27 febbraio ore 9.30	Federcomin, Assinform, Anasin (A. Busetto, G. Neri, F. Bianchi)
venerdì 27 febbraio ore 11.30	IWA (R. Scano, R. Castaldo)

Vengono nel seguito riportati i punti più significativi emersi per ciascuna audizione, con allegate le memorie formalmente consegnate.

ASPFI – Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica

Apprezzano l'innovativa distinzione fra valutazione strumentale e valutazione soggettiva.

Il ricorso, in fase di collaudo, a panel di valutatori che comprendano i destinatari dei servizi, ed in particolare i disabili, garantisce la dovuta attenzione non solo all'accessibilità ma anche alla fruibilità.

La Fondazione si propone come struttura specializzata, a disposizione del CNIPA, per svolgere opera di formazione e di coordinamento dei valutatori secondo le direttive individuate dal CNIPA.

L'allegato 1 è costituito dalla memoria presentata dall'ASPFI.

ARPA – Associazione italiana per la Ricerca sulle Psicosi e l'Autismo

Viene raccomandato un controllo più attento sulle realtà pubbliche territoriali, effettuato anche tramite ASL, INAIL, Ispettorati del lavoro, soprattutto nell'acquisto di strumentazione realmente accessibile.

Con riferimento alle competenze MIUR, previste dalla legge, si sollecita una particolare attenzione per la formazione dei giovani aventi problemi nella sfera cognitiva, un'implementazione della ricerca, nonché lo studio di corsi di preparazione adeguati sia per gli allievi sia per gli insegnanti di sostegno.

Viene proposto di creare un fondo unico per la diffusione delle tecnologie assistive.

L'allegato 2 è costituito dalla memoria presentata dall'ARPA.

FAND – Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili

Dall'incontro emerge come punto significativo la formazione, promossa dalla Federazione tramite corsi specifici, di non vedenti con compiti di valutatori dell'accessibilità; il regolamento potrebbe fornire a queste figure professionali, in quanto richieste nel panel di valutatori, concrete opportunità di lavoro.

L'allegato 3 è costituito dalla memoria presentata dalla FAND.

Fondazione Don Gnocchi

Raccomandano che, soprattutto per la PA, si evitino "eccezioni" mediante una scrupolosa applicazione della legge, e che nelle norme tecniche si utilizzino standard di riferimento internazionali.

Sottolineano l'importanza nell'accreditamento dei valutatori e nell'aggiornamento delle linee guida, che devono evolvere parallelamente agli sviluppi tecnologici; occorre sempre aver presenti le differenti necessità delle varie categorie di disabili.

Evidenziano la propria disponibilità come centro di competenza, ricordando tra l'altro le esperienze presso il Ministero del Lavoro e il MIUR.

L'allegato 4 è costituito dalla memoria presentata dalla Fondazione Don Gnocchi.

FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap

Si rileva un sostanziale accordo su tutti i punti; alcuni suggerimenti verranno comunque portati all'attenzione dei gruppi di lavoro. Emerge solo il timore che le "adeguate motivazioni" di cui all'art. 4 comma 1 della legge vengano strumentalizzate per eludere le norme sull'accessibilità.

Presentano una memoria molto dettagliata e confermano la loro disponibilità a collaborare anche in seguito.

L'allegato 5 è costituito dalla memoria presentata dalla FISH.

FISD – Federazione Italiana Sport Disabili

Esprime soddisfazione e plauso per le iniziative in corso; fa presente che la propria Federazione riunisce soprattutto disabili motori e quindi privilegia le problematiche connesse all'accessibilità fisica. Si scusa, pertanto, se ritiene inopportuno presentare memoria scritta sull'accessibilità informatica.

Anni Verdi

Trattandosi di una Associazione che si dedica a gravi forme di disabilità, raccomandano maggiori investimenti sulla ricerca tecnologica ed in particolare sugli ausili.

Si dichiarano disponibili per indagini statistiche e comportamentali riferite al loro specifico ambiente.

La memoria presentata da Anni Verdi è costituita dal fascicolo informativo dei servizi offerti.

Federcomin, Assinform, Anasin

Condividono spirito e strategia della legge, che si augurano venga implementata nel suo senso più completo.

Chiedono una sola modifica sostanziale: l'autocertificazione da parte delle aziende fornitrici invece del ricorso ai valutatori, motivando tale richiesta con l'aggravio di costi e di burocrazia.

IWA – International Webmasters Association

Evidenziano alcune definizioni che a loro giudizio potrebbero essere formulate diversamente.

Presentano una memoria con notevoli commenti e con ricchezza di documentazione.

L'allegato 6 è costituito dalla memoria presentata dalla IWA.

A conclusione delle audizioni emerge un pieno e sostanziale assenso sul documento presentato, che riporta i principi e i criteri base del Regolamento, e sulle scelte operate dalla Commissione.

Le sole Federcomin, Assinform e Anasin hanno contestato un unico punto insistendo su forme di autocertificazione in alternativa all'elenco dei valutatori.



Fondazione ASPHI onlus

Audizione
della Commissione Interministeriale Permanente
per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
a favore delle categorie deboli e svantaggiate
 Roma, 23 febbraio 2004

Premessa

Prendendo a riferimento i “Criteri base del regolamento d’attuazione della Legge 9 gennaio 2004 n.4” inviatici, si esprimono qui di seguito alcune osservazioni:

Circa i “criteri e i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità” si osserva che la legge intende la accessibilità anche come “capacità di erogare servizi fruibili” ponendo così la fruibilità come una finalità della accessibilità.

Si tratta di una qualificazione che ben recepisce la evoluzione in corso nella normativa WAI, con il Draft WAI 2, oggi in elaborazione; essa peraltro si inquadra nella prospettiva data dall’OMS nel 2001 con l’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), sostitutiva della vecchia classificazione del 1980 (International Classification of Impairments, Disability and Handicap – ICIDH).

Principi di accessibilità

La richiesta di “fruibilità” (come peraltro quella di “usabilità” alla quale spesso si fa riferimento), certamente opportuna e importante, apre tuttavia all’adozione di criteri di tipo “qualitativo” piuttosto che “quantitativo”, e quindi in certo modo “opinabili”: ciò quindi dovrà lasciare spazio ad “interpretazioni di buon senso” e/o statistiche o sperimentali.

Peraltro già la ricerca nel settore, in qualche modo riflessa nel Draft di WAI 2, in percorsi in via di consolidamento, indica requirements specifici adottabili, che si aggiungono a quelli strettamente tecnologici (di WAI 1) ai quali sembra opportuno far riferimento, anche se al momento forse ancora “qualitativi”, come ad es. “percezione, consistenza, ecc.

E’ quindi opportuno fare espliciti riferimenti ai requirements prescelti, onde orientare secondo le aspettative sia le “linee Guida” ex art. 11, sia i destinatari delle normative dando loro le indicazioni di massima fondamentali.

Principi operativi

La legge per riferirsi alla disabilità, richiama alcune caratteristiche tecniche come le tecnologie assistive; ciò peraltro in un contesto di “non discriminazione”, che richiede la fissazione di ulteriori precisazioni circa la qualificazione dei destinatari/utenti in relazione ai servizi offerti, come ad es.

- livelli minimi di conoscenze generali (formazione scolare ?);
- livelli minimi di competenza (sulle tecnologie usate ? e sulla materia del servizio offerto ?, ecc.)

Ovviamente tali specifiche sarebbero un requirement per l’erogatore dei diversi servizi, riferiti a destinatari/utenti opportuni: ad es. utente generico per “servizi al cittadino, utente qualificato per “pratiche catastali”, ecc.



Principi organizzativi

I principi organizzativi richiesti si pensa che si debbano riferire esclusivamente alle modalità di valutazione e verifica della “accessibilità/fruibilità” dello specifico servizio, consapevoli che a detto risultato si può pervenire con modalità organizzative ed operative del tutto diverse lasciate alle disponibilità e competenze degli operatori.

Marchio o Logo

Al di là della grafica del logo, occorre prevedere, come indicato nella nota che ci è stata trasmessa, che il medesimo debba precisare:

1. tipo di valutazione a cui è stato assoggettato il servizio (sito o applicazione):
 - a) “certificazione di valutazione strumentale” (con report di “valutatore” autorizzato CNIPA);
 - b) “certificazione di valutazione effettiva” (con report di verifica dei destinatari disabili dei servizi, da parte di “valutatore” autorizzato CNIPA);
2. livello conseguito: *, **, ***;
3. data della verifica: mese, anno;

Tipi e modalità di Valutazione: “Valutatori”

Si accolgono le due modalità di valutazione, come :

- “*valutazione strumentale*”, indicata come “verifica strumentale” nel memo: è condotta da esperti che, avvalendosi anche di strumenti informatici, valutano la congruità dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di accessibilità/fruibilità specificati sopra (vedi *principi di accessibilità*), che la Guida prevista ex art. 11 dovrà meglio specificare.
- “*valutazione effettiva*”, indicata nel memo come “verifica soggettiva”; integra la valutazione sperimentale con effettivi “test di accessibilità e fruibilità” da eseguirsi da disabili, in team costituiti secondo indicazioni riservate alle Linee guida (art.11), guidati e coordinati da esperti.

Per entrambe le modalità sono accertabili i tre diversi livelli di accessibilità.

In relazione a ciò verrebbero riservati a CNIPA:

- la assegnazione della qualifica di “Valutatore per l’Accessibilità”, e la tenuta del “registro nazionale dei valutatori”;
- la definizione dei livelli minimi di accessibilità per le Pubbliche Amministrazioni (vedi art.7/h), augurabilmente del tipo di “certificazione di valutazione effettiva”, onde assicurare il servizio per tutti.

E, di conseguenza, il CNIPA dovrebbe provvedere, per quanto riguarda i “valutatori”, alla:

- definizione delle norme di qualificazione come “valutatore di accessibilità”;
- costante verifica (a campione ? revisione annuale-biennale ?) del mantenimento da parte dei “valutatori iscritti in elenco” delle caratteristiche richieste.

Dovrebbe, ovviamente anche provvedere alla messa in opera di quanto richiesto dai compiti amministrativi indicati all’art. 7, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti di cui alla lettere a,b,c.

Per svolgere questi compiti dovranno essere previste modalità, procedure, ecc. avvalendosi di strutture, anche operative, opportune.

In particolare sembra conseguente la richiesta, come indicato nel memo consegnatoci, di “valutazione di accessibilità” da parte di valutatore autorizzato nei casi di acquisizione di servizi (art.4/ 1,2).



A.S.P.H.I.

Fondazione ASPHI onlus

"Soggetti Privati"

Circa i soggetti privati, non si avanzano osservazioni sul memo rilasciato: in particolare si ritiene opportuno intervento di CNIPA di verifica, previa informativa, dei requisiti certificati, sia a tutela pubblica, sia come test circa l'attività dei "valutatori".

Ruolo delle Associazioni

Spetterà a ciascuna definire il ruolo che intende perseguire, fatto salvo il rispetto delle norme che verranno definite nel decreto ex art. 11, oltre a tutte quelle che CNIPA stabilirà per il ruolo di "Valutatore", sia nell'accezione "strumentale" che in quella "effettiva"; ciò, in particolare riguardo anche la composizione dei team di disabili e la conduzione di test.

Ruolo della Fondazione ASPHI onlus

Per quanto riguarda la Fondazione ASPHI Onlus, essa si propone come struttura specializzata nel settore, per svolgere compiti, indagini e verifiche operative e di ricerca su questo tema di rilevante significato per l'impiego delle tecnologie della comunicazione ed in particolare informatiche per la integrazione sociale della persona e del cittadino disabile.

Ciò, per la specificità che le è propria, di competenza ed esperienza largamente sviluppata e praticata nelle applicazioni della tecnologia ICT nei confronti di ogni forma e grado di disabilità, come unica struttura nazionale che integra e riassume da oltre venti anni questo servizio nel nostro paese.

Fondazione ASPHI Onlus

Il Presidente

Carlo Orlandini

Roma 24 febbraio 2004

Alla c. a. della

"Commissione Interministeriale permanente
per l'impiego delle ICT a favore delle categorie deboli o svantaggiate"
Via Isonzo 2
Roma

Oggetto: audizione in merito alla elaborazione del regolamento attuativo della Legge n. 4/2004.

Gentile Commissione,

in riferimento all'invito rivolto alla "Associazione italiana per la ricerca sulle psicosi e l'autismo" (ARPA) da parte di codesta Commissione a fornire indicazioni e proposte in merito alla elaborazione del regolamento di attuazione della Legge n. 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", si fa presente che non è possibile dare indicazioni circostanziate in mancanza di una bozza scritta del documento in oggetto. Tuttavia cogliamo l'occasione per sottoporre alla vostra cortese attenzione le seguenti considerazioni.

Definizione di un testo unico dell'accessibilità dei servizi informativi e delle tecnologie assistive.

La Legge n. 4/2004 art. 10, comma 1, e art. 11, comma 1, prevede rispettivamente l'emanazione di un regolamento che definisce i principi e i criteri operativi e organizzativi per l'accessibilità, e un decreto che stabilisce i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei servizi informativi e delle tecnologie assistive. Al fine di evitare eventuali diversità di formulazione che possano dar adito a interpretazioni non univoche riteniamo utile che sia elaborato un testo unico dell'accessibilità sia nel regolamento che nel decreto ciascuno per il proprio ambito.

Controllo tramite ASL, ispettori del lavoro e dell'Inail.

Il compito di effettuare il controllo dell'attuazione della legge in merito all'accessibilità dei servizi informativi di pubblica utilità è affidato al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con il supporto del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Considerato l'enorme numero degli uffici amministrativi da sottoporre a verifica un controllo centralizzato affidato soltanto alle risorse umane di questi due enti, a nostro avviso, non sarà sufficiente ad assicurare un'adeguata azione di vigilanza. Sarebbe utile coinvolgere in questo compito le ASL, gli ispettorati del lavoro e dell'Inail i cui operatori, opportunamente formati, potrebbero svolgere un capillare monitoraggio dello stato di attuazione della normativa.

stato di attuazione della normativa.

Obbligo di previsione in ogni disposizione normativa e regolamentare dell'introduzione di strumenti tecnologici per garantire l'accessibilità dei servizi.

Per quanto riguarda l'accessibilità all'informazione, alla comunicazione, allo studio, all'inserimento lavorativo, al tempo libero e allo sport, alla mobilità e al pieno inserimento nella vita sociale, il Parlamento ha prodotto una copiosa legislazione che spesso è disattesa o non applicata correttamente. Molte di queste norme inoltre, non ribadiscono l'obbligo, sancito dalla Legge n.13/1989, di abbattere le barriere che impediscono l'accesso ai servizi pubblici; infatti, il decreto 5/05/2003 che stabilisce la ripartizione dei contributi previsti dall'art.13, comma 2, della Legge 1 agosto 2002, n.166 in favore delle regioni a statuto ordinario per sostituire gli autobus di linea destinati al trasporto pubblico vecchi di 15 anni, al fine di ridurre l'inquinamento urbano, non fa alcun cenno all'obbligo di acquistare automezzi accessibili. Così, per esempio, gli autobus dell'ARPA che effettuano il servizio di trasporto nella Regione Abruzzo, e quelli adibiti al trasporto di linea nazionale, di recente costruzione e acquistati con i contributi pubblici, non sono accessibili. Al fine di assicurare il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione da parte delle persone con disabilità, riteniamo opportuno che in ogni disposizione normativa e regolamentare sia ribadito l'obbligo di introdurre strumenti tecnologici hardware e software accessibili.

Diffusione degli strumenti didattici e formativi

Una particolare attenzione dovrebbe essere posta nella diffusione degli strumenti didattici e formativi assistivi ai giovani affetti da ritardo nella sfera cognitiva. Avvolte si è indotti a ritenere che i gravi impedimenti determinati dalla disabilità di tipo psichico costituiscono un limite insuperabile, e che è inutile stimolare il soggetto attraverso l'impiego di ausili, specie se tecnologicamente avanzati. Questo atteggiamento, a nostro avviso, non è corretto; poiché l'impedimento all'esercizio delle proprie potenzialità, anche nei casi più gravi, non costituisce un limite assoluto che taglia fuori il soggetto da ogni opportunità di vita, bensì è una sfida alle sue potenzialità residue e alla capacità di cura e di ascolto da parte di coloro che se ne fanno carico. Riteniamo quindi utile, anzi indispensabile, offrire loro l'opportunità di fruire di strumenti didattici e formativi assistivi a misura delle potenzialità residue individuali, sulla base della valutazione di uno specialista della riabilitazione e nell'ambito di un progetto educativo personalizzato.

In quest'ottica, sarebbe importante promuovere, sulla base del principio "progettare per tutti", un'implementazione della ricerca nel settore delle tecnologie informatiche che includa le esigenze di questi soggetti con problemi nella sfera cognitiva. Ciò permetterebbe di realizzare strumenti didattici e formativi versatili, fruibili non soltanto ai giovani con disabilità ma anche a quelli normodotati che si trovano nella fascia dell'età evolutiva.

Marchio di idoneità alle amministrazioni pubbliche.

Le problematiche connesse alla disabilità sono poco conosciute, nonostante che l'Italia abbia approvato negli ultimi trent'anni un'ampia normativa di settore. Di conseguenza si riscontra un grave ritardo nella implementazione dei servizi informativi accessibili, nella diffusione delle tecnologie assistive e, più in generale, nella realizzazione di un ambiente sociale senza barriere. Per favorire lo sviluppo di una cultura dell'accessibilità da parte degli amministratori pubblici, riteniamo utile che il Dipartimento per

l'innovazione e le tecnologie conceda un marchio di idoneità a quelle amministrazioni pubbliche che si adoperano fattivamente alla realizzazione dei servizi informativi accessibili, al fine di rendere manifesta sia la loro ottemperanza alla normativa che l'accresciuta attenzione verso i bisogni delle persone con disabilità.

Fondo unico per la diffusione delle tecnologie assistive.


Molte persone con disabilità si trovano in una situazione di grave disagio economico che impedisce loro di acquistare gli ausili hardware e software che non sono erogati gratuitamente dal sistema sanitario nazionale. Le ASL, sulla base di quanto stabilito all'art.1 comma 5 e 6 del DM 27/08/1999, n.332, " Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesiche erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe ", nel caso di soggetti affetti da gravissime disabilità possono autorizzare la fornitura di ausili non inclusi negli elenchi del nomenclatore tariffario; questa concessione, tuttavia, è discrezionale e, per questo motivo, non esigibile da tutti i soggetti aventi diritto. Ciò determina una disparità di opportunità che impedisce a molti disabili di ridurre o superare gli impedimenti che limitano le attività della vita. Per ovviare a questa grave situazione e diffondere l'uso delle tecnologie assistive, proponiamo due tipi di interventi:

- a) inserire alcuni di questi strumenti nel nomenclatore tariffario degli ausili erogati gratuitamente dal sistema sanitario nazionale, per esempio i computers ad accesso facilitato che possono svolgere una molteplicità di funzioni diversificate e flessibili;
- b) istituire un Fondo unico costituito dalle risorse già stanziare da alcune leggi di settore, integrate da finanziamenti addizionali sulla base del fabbisogno rilevato.

Audizione sul testo già scritto in bozza sia per il regolamento che per il decreto.

L'associazione ARPA è consapevole che le osservazioni e le idee sopra esposte in merito all'emanazione del regolamento e del decreto di attuazione della Legge n.4/2004 riguardano prevalentemente temi generali, ma in mancanza di un testo scritto da esaminare non è stato possibile fare di più. Chiediamo quindi che codesta Commissione invii al più presto un testo scritto in bozza sia del regolamento che del decreto alle associazioni di categoria per un esame approfondito della materia, e indica una successiva audizione nel corso della quale poter presentare osservazioni e proposte dettagliate.

Distinti saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Benedetto", written in a cursive style.



FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI DISABILI
ANMIC • ANMIL • ENS • UIC • UNMS

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili • Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
Ente Nazionale Sordomuti • Unione Italiana dei Ciechi • Unione Nazionale Mutilati per Servizio
Associazioni di Tutela e Rappresentanza delle rispettive categorie, per D.P.R. 1978-79

Prot. 98

Roma, 20 FEB. 2004

Spett.le
Segreteria Tecnico Scientifica
Comitato Interministeriale Permanente
E-Mail: devanna@cnipa.it

FAX 06/85264290

PROT: N° E0004

OGGETTO: Legge 9/1/2004 n. 4 – Regolamento attuativo.

In relazione all'audizione del 25 febbraio 2004 relativamente al regolamento di attuazione della legge 9/1/2004, si anticipano alcuni punti che, ad avviso di questa Federazione, vanno tenuti presenti nella formulazione degli schemi di regolamento.

- Verifica dell'accessibilità (art. 6 comma 2°)

E' evidente la esigenza di modalità penetranti per l'effettuazione dei controlli circa l'accessibilità dei siti privati. Tali controlli, ove sia stato concesso il logo di cui alla lettera c), dovranno essere effettuati almeno trimestralmente, per la verifica del permanere della accessibilità.

- Controlli sugli operatori privati (art. 10 lett. c)

Tali controlli devono necessariamente consistere in test pratici sulle applicazioni informatiche degli operatori privati che ne hanno reso nota l'accessibilità.

Tali controlli sono essenziali in quanto l'accessibilità costituisce presupposto per agevolazioni di varia natura.

I test di collaudo vanno effettuati seguendo le norme internazionali in tema di accessibilità (W3C, ma anche Rehabilitation Act – section 508) nonché le puntuali prescrizioni a suo tempo diramate dall'AIPA, ed in conformità al "Libro bianco sulla accessibilità".

- Controlli sui soggetti ex art. 3 comma 1 (art. 10 lett. d)

Particolare rilievo assumono i controlli sulla rispondenza ai requisiti di accessibilità della strumentazione e tecnologia assistita messa a disposizione dei dipendenti disabili.

In particolare tale strumentazione e tecnologia deve assicurare la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 9/7/2003 n. 216, concernente la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

In particolare il dipendente disabile dovrà essere messo in grado di:

- a) effettuare la normale rotazione di compiti e mansioni come gli altri dipendenti;
- b) accedere a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;



- c) accedere a tutte quelle informazioni che a causa della specifica disabilità non sarebbero altrimenti accessibili con pubblicazioni, materiale formativo e informativo multimediale, ordini di servizio, circolari interne, comunicazioni sindacali, affissioni, bandi di concorso.

Questa Federazione ritiene opportuno che l'adozione del regolamento sia preceduta da una ulteriore consultazione, per l'esame dei singoli punti, così come del resto richiede l'art. 10 comma 2 della legge 4/2004.

Si fa presente che alla audizione del giorno 25 febbraio 2004 parteciperà per questa Federazione il dr. Olando Palladino Coordinatore della nostra Segreteria Tecnica.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
prof. Tommaso Daniele

Promemoria

Oggetto: Audizione CNIPA
Regolamento di attuazione L 4/2004

Data: 25/02/2004

Contatto: ing. Renzo Andrich
Tel 02 40308283 Fax 02 4048919 email renzo.andrich@siva.it

Osservazioni generali

Come già espresso in sede di audizione presso la Commissione Parlamentare (14/10/2003), la Fondazione Don Gnocchi condivide gli obiettivi e l'impianto complessivo del Progetto di Legge, ritenendo che essa venga incontro a un'esigenza fondamentale dei cittadini con disabilità, e ad un'esigenza generale della società nel suo complesso di prevenire barriere informatiche che, se non rimosse fin dalla fase di progettazione, rischiano di indurre gravi fenomeni di esclusione sociale.

Apprezza che alcune osservazioni formulate in tale occasione e condivise con altre organizzazioni presenti siano state recepite: in particolare il fatto che la legge stabilisca il dovere – piuttosto che la semplice facoltà come inizialmente previsto – del Ministero dell'Innovazione di procedere alle necessarie verifiche del rispetto della normativa e di svolgere azione di promozione nel settore.

Conferma invece le riserve espresse sull'art 3 comma 2 il quale stabilisce un principio culturalmente "pericoloso" (l'idea che esistano sistemi informatici che "per disposizione di legge" non possano essere fruite da parte di persone disabili) e giuridicamente non necessario (in quanto già affrontato dall'art 4 comma 1 quando afferma che vi possano essere deroghe all'accessibilità, se adeguatamente motivate). Si ritiene che utile prevedere opportune precisazioni nel regolamento di attuazione, in modo da evitare che tale principio possa dare adito a "vie di fuga" che contravvengano allo spirito della legge.

Osservazioni specifiche

Un ruolo chiave nell'implementazione della legge verrà svolto dalle linee guida tecniche per l'accessibilità e dalle connesse metodologie di verifica (art 11), da emanarsi entro 120 giorni. La legge non sembra però prevedere un metodo per la manutenzione di tali linee guida: esse devono invece essere continuamente aggiornate per restare al passo con i continui sviluppi tecnologici. Se inizialmente possono essere adottate quale riferimento le indicazioni già a suo tempo formulate dall'AIPA, occorre a nostro parere creare un "tavolo di manutenzione" permanente, possibilmente collegato alla rete europea EDEAN (European Design for All e-Accessibility Network) tramite i suoi partner italiani.

Un altro aspetto-chiave è legato alla formazione, sulla quale si profila il rischio di veder sorgere dal nulla una miriade di "esperti" che, fiutato il business, improvvisano un'offerta formativa senza

possedere le competenze necessarie, o pensando che esse consistano nella semplice conoscenza dei vari standard tecnici pubblicati in letteratura. A un simile fenomeno si assisteva nel passato ogniqualvolta venivano promulgate nuove norme sulle barriere architettoniche. Per evitare questo è importante stabilire una serie di requisiti minimi che l'offerta formativa nel settore deve possedere. A nostro parere non è tanto la formazione sugli standard tecnici che qualifica l'offerta (analisti e programmatori sono in grado di apprendere autonomamente), bensì la conoscenza delle esigenze delle varie tipologie di utenza disabile rispetto all'uso di strumenti informatici. Per essere "accessibile", non basta infatti che il sistema informatico sia "a norma", ma che nella sua prestazione complessiva risulti totalmente fruibile dall'utente. Un corso di formazione dovrà pertanto contenere delle conoscenze in merito:

- alle varie disabilità che hanno relazione con strumenti informatici
- alle varie tecnologie assistive
- alle metodologie attraverso le quali verificare la prestazione "sul campo" rispetto all'accessibilità

e quindi essere affidata a soggetti che dimostrino di possedere tali conoscenze. Si ricorda a tal proposito che uno dei compiti dell'EDEAN è proprio lo sviluppo di curriculum formativi, e che quindi è opportuno tenere stretto contatto con tale rete.

Un analogo problema si pone nell'accreditamento dei valutatori. Nel condividere la distinzione tra valutazione strumentale e valutazione soggettiva così come proposta dal CNIPA, si ritiene che per essere tale un valutatore deve essere in grado di condurle entrambe.

Per quanto riguarda la procedura di valutazione si ritiene infine che:

- la certificazione di accessibilità debba avere durata temporalmente limitata, tipicamente un anno, e che il logo di certificazione debba riportare l'anno in cui è stata emessa. Un buon sito dovrebbe ri-certificarsi ogni anno oppure ogniqualvolta vengano modificate le linee guida e le metodologie di valutazione. In tal modo, man mano che le linee guida evolvono negli anni parallelamente agli sviluppi tecnologici, è manifesto all'utente il grado di aggiornamento dell'accessibilità del sito
- il logo di accessibilità vada "linkato" ad una pagina web del CNIPA nella quale sono illustrati i requisiti e i metodi utilizzati per la certificazione, relativamente all'anno cui tale logo si riferisce
- nel caso di soggetti privati, sia opportuno porre del richiedente i costi della certificazione, salvo un periodo pilota (es. un anno) a carico di fondi pubblici (nell'ambito di quanto previsto dall'art.7) per motivare un numero sufficiente di soggetti fino ad innescare un "effetto domino".

Background

La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus è impegnata da più di 50 anni nel campo della disabilità. Suo principio guida è "prendersi cura" della persona con disabilità in tutte le sue dimensioni. In questo senso ha sviluppato competenze e presenza in ogni età e patologia che è fonte di disabilità e in tutti i momenti (cura, riabilitazione, assistenza, educazione, inserimento scolastico, lavorativo, sociale, "dopo di noi"), e possiede altresì una lunga tradizione di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e formazione nel settore. Attualmente la Fondazione ha alle proprie dipendenze oltre 200 operatori ed eroga le proprie prestazioni in regime di accreditamento con il SSN in 23 Centri distribuiti in 9 Regioni (*per approfondimenti v. brochure allegata*)


All'interno della Fondazione, competenze specifiche in ambito di tecnologia e disabilità sono state sviluppate principalmente all'interno di tre servizi: il Centro di Bioingegneria, il Servizio Sviluppo

e Formazione Professionale, e in particolare il SIVA (Servizio Informazioni e Valutazione Ausili), servizio specifico dedicato da oltre 20 anni alla ricerca e all'informazione sulle tecnologie per l'autonomia (assistive technologies) e per l'accessibilità (design for all) (*per approfondimenti v. brochure allegata*).

Sulla base dell'esperienza SIVA, recentemente (giugno 2003) la Fondazione ha messo a punto e pubblicato su Internet, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il **Portale SIVA** (*per approfondimenti v. brochure allegata*), che si propone a livello nazionale come sistema informativo completo e interattivo sulle tecnologie assistive, e a livello internazionale come parte di una *rete informativa europea* e mondiale promossa dalla Fondazione stessa in accordo con altri partner esteri. Rispetto alla tematica dell'accessibilità informatica, il Portale SIVA si propone anche come "esempio di buona prassi" rispetto all'accessibilità dei servizi Internet.

Infine, nell'ambito dell'iniziativa europea e-Europe, attraverso il proprio Centro di Bioingegneria la Fondazione Don Gnocchi partecipa alla Rete di collaborazione Europea EDEAN (European Design for All e-Accessibility Network) sulle tematiche dell'accessibilità della società dell'informazione.

Allegati: Brochure Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
 Brochure SIVA (Servizio Informazioni e Valutazione Ausili)
 Brochure Portale SIVA su Tecnologia e Disabilità



Il 17 dicembre 2003 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il disegno di legge 2546 di iniziativa governativa presentato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca in concerto con molti altri Ministri (Mazzella, Prestigiacomo, Maroni, Gasparri, Tremonti, Buttiglione, Sirchia, Moratti). Questo testo ha inoltre assorbito e in parte recepito diverse proposte di legge sottoscritte da ben 285 parlamentari, fra i quali vanno citati in particolare gli On. Campa e Palmieri.

Alla chiusura dell'anno che l'Unione Europea ha voluto dedicare alle persone con disabilità, la Camera in aula e il Senato in commissione deliberante hanno approvato questo testo con votazione unanime.

Questa è la cronaca degli ultimi avvenimenti che hanno prodotto la Legge 9 gennaio 2004, n. 4: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004. Ultimi avvenimenti, dicevo, perché la storia inizia molto prima, infatti le prime denunce rispetto alle nascenti "barriere informatiche" risalgono agli inizi degli anni '90. Ci sono voluti diversi anni affinché le istituzioni recepissero in primo luogo l'esistenza del problema e, successivamente, vi ponessero mano.

In Italia uno dei primi soggetti a reagire positivamente è stato l'AIPA (Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), recentemente mutato in CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, <http://www.cnipa.gov.it>). Su sollecitazione di un piccolo gruppo di persone con disabilità (chi scrive era fra quelle) e di esperti del settore, l'AIPA, nel 2000, grazie alla sensibilità al tema del prof. Carlo Batini, ha costituito un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte esperti, enti e istituzioni, aziende fornitrici di sistemi e associazioni di persone con disabilità. Di questo gruppo ho fatto parte a nome di ENIL Italia (European Network on Independent Living Italia, <http://www.enil.it>) e della FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane dei Para-tetraplegici, <http://www.faip-onlus.it>).

Grazie all'attività di questo gruppo e di un analogo organismo costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica sono state elaborate delle linee guida pubblicate poi sotto forma di circolare: Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare n. 3/2001 del 13 marzo 2001 e AIPA, circolare n. AIPA/CR/32 del 6 settembre 2001. Il gruppo presso l'AIPA ha lavorato fino all'estate del 2003, fino cioè al momento in cui l'AIPA è divenuto CNIPA, dando un contributo anche alla prima fase di elaborazione del progetto di legge presentato dal Ministro Stanca.

Perché è stato necessario fare tutto questo, e perché molto rimane ancora da fare? Alla prima parte della domanda si può rispondere evidenziando il paradosso di una tecnologia che potenzialmente è in grado di offrire alle persone con disabilità informazioni e capacità di comunicazione molto più rapide ed efficaci rispetto al passato, e che per vari motivi viene usata talmente male da costituire spesso una nuova e beffarda barriera. La seconda parte della domanda troverà risposta nell'analisi in dettaglio di quanto è contenuto nella nuova legge.

In generale si può affermare che il mondo "virtuale", creato dalla connessione telematica delle risorse informative e la libertà di comunicazione permettono, come mai è avvenuto fino ad oggi, di dare alle persone strumenti di comprensione e di intervento enormemente più potenti rispetto a pochissimi anni fa. Chi non ha accesso viene definito come sottoposto al cosiddetto "digital divide", e purtroppo sono davvero in tanti, in troppi. Il lungo elenco inizia in primo luogo con la quasi totalità delle persone che non vivono nei Paesi industrializzati, e prosegue poi con i cittadini dei Paesi che usano le tecnologie per opprimere e non per liberare, come le dittature di ogni forma e colore. Infine l'accesso sarà quasi sicuramente impossibile a chi, per età, formazione e condizione personale, economica o sociale è un "analfabeta informatico" o addirittura è un analfabeta tout court.

Fra le persone a rischio di emarginazione tecnologica e di impossibilità di comunicazione vi sono quelle che hanno gravi disabilità e questo, come dicevo, è l'aspetto paradossale poiché per molte di queste persone la tecnologia potenzialmente spalanca ambiti di libertà, cioè di conoscenza, di indipendenza e di parola prima impensabili. Di questo problema si sono rese conto fin dall'inizio le persone che a causa di una disabilità visiva o motoria grave avevano scoperto la potenza e l'eleganza della comunicazione via posta elettronica e dell'accesso alle banche dati, e che, invece, con l'avvento del rutilante mondo del web, si sono trovate in un ambiente poco amichevole, poiché chi costruiva quelle strutture non teneva in minimo conto le esigenze di chi usa il computer con particolari interfacce.

Lo stesso discorso vale per le persone con disabilità che sono riuscite a trovare una occupazione e che spesso sono costrette a compiti dequalificanti a causa della impossibilità di utilizzare, nelle aziende e negli enti in cui sono assunte, le attrezzature tecnologiche, in primo luogo il computer, che oggi quasi ovunque è il primo strumento di lavoro.

La legge 4/2004 intende contribuire alla soluzione di questi problemi. Vediamo come.

L'articolo 1, come d'uso, è un po' il "manifesto" della norma, e in esso si riconosce e si tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e, in particolare, al comma 2 si tutela e si "garantisce" (parola importante) il diritto di accesso ai sistemi informatici e telematici della pubblica amministrazione, oltre che ai servizi di pubblica utilità. Viene anche giustamente richiamato il principio costituzionale di uguaglianza (art.3). Il comma 2 parla di servizi della pubblica amministrazione e di persone disabili. Quindi comprende anche i dipendenti disabili della pubblica amministrazione. Teniamolo presente perché più avanti ci sarà utile.

L'articolo 2 contiene le definizioni di accessibilità e di tecnologie assistive. Ritengo interessante e positivo che nella definizione di accessibilità si parli di forme e limiti unicamente riferendosi alle conoscenze tecnologiche, e non ad altri criteri più rischiosi, come ad esempio la "ragionevolezza".

L'articolo 3 descrive i soggetti coinvolti citando l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165. E' un elenco completo e davvero vasto. Ecco il comma: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale." Inoltre lo stesso articolo 3 integra tale elenco con altri soggetti, e precisamente: enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e aziende appaltatrici di servizi informatici.

Da questo elenco manca in pratica un solo soggetto, quello imprenditoriale privato che volutamente è stato lasciato fuori, con l'eccezione di aziende private che siano concessionarie di servizi pubblici. E' una scelta precisa che ha suscitato parecchi malumori. A mio parere un periodo transitorio di non obbligatorietà per i soggetti privati non costituisce un grave danno, però è importante che questa scelta non sia definitiva. L'impegno deve essere di rivedere questa norma se in un tempo ragionevole non vi

saranno importanti segnali di adeguamento spontaneo, almeno da parte delle imprese che oggi godono di finanziamenti e incentivi da parte dello Stato o di qualche altro livello della pubblica amministrazione.

In particolare il settore dell'editoria privata è nell'occhio del ciclone e le persone con disabilità ormai esigono che libri, giornali e riviste siano disponibili anche su supporto digitale. Considerando il livello del sostegno statale di cui godono queste imprese, ritengo che se non vi saranno importanti cambiamenti di rotta la modifica della presente legge o analoga iniziativa, magari sulla falsariga della "Copyright (Visually Impaired Persons) Act 2002" inglese sarà obbligata. Informazioni su questa norma si trovano presso:

http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/publicwebsite/public_cvipsact2002.hcsp

Sempre all'articolo 3, nel comma 2, è stabilita una esenzione rispetto agli obblighi previsti dalla legge. Si tratta di situazioni marginali per le quali ogni ipotesi di obbligo di accessibilità sarebbe velleitario (ad esempio un software di simulazione di volo per addestramento dei piloti). Inoltre tale esenzione deve derivare da un preciso dispositivo di legge, per cui vi sono tutte le possibilità per intervenire nel caso ci fossero tentativi di un uso improprio o di estensione eccessiva di tale possibilità. In particolare occorre fare attenzione ad una eccessiva e burocratica estensione delle mansioni e/o dei posti di lavoro per i quali non è possibile l'impiego di persone con disabilità. Se ha senso, ad esempio, mantenere questo vincolo per quel che riguarda le forze armate, non ha invece giustificazione discriminare queste persone, ancora come esempio, anche in incarichi di ufficio della polizia municipale.

Vero punto nodale di questa legge è l'articolo 4. In esso si trova il meglio e il peggio di quanto prodotto dal Governo e dal Parlamento. In particolare vi è una netta differenziazione fra due tipologie di persone: gli utenti disabili "esterni" che vengono adeguatamente tutelati, e i dipendenti disabili della pubblica amministrazione, che invece non hanno alcuna garanzia, o quasi. Vediamo perché.

Cominciamo dall'ottimo: il comma 2 prevede che i soggetti di cui all'articolo 3, sopra elencati, non possano stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet senza includere il rispetto dei requisiti di accessibilità. Se il contratto è già in vigore deve essere adeguato entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto che stabilirà i criteri tecnici. Qualora queste indicazioni non siano rispettate il contratto è nullo. Questo è un passo avanti enorme. Il rispetto del diritto di accesso è garantito da un forte deterrente nel confronto delle ditte fornitrici, molto più efficace di sanzioni civili o addirittura penali che poi regolarmente non vengono applicate. Inoltre la nullità del contratto comporta per il funzionario che ha firmato l'applicazione di quanto previsto da questa legge all'articolo 9 che parla espressamente di responsabilità disciplinari e dirigenziali.

Proseguiamo con il mediocre: il comma 3 prevede che i contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici sia subordinato al rispetto dei criteri di accessibilità in due casi: 1 - in cui tali beni e servizi siano destinati all'uso da parte di lavoratori disabili; 2 - nel caso siano destinati all'uso da parte del pubblico. In questo comma si evidenzia la dicotomia fra utenti esterni e dipendenti disabili di cui ho detto. Se il bene o il servizio è destinato ad utenti esterni deve essere accessibile per poter essere finanziato tutto o in parte, se è per dipendenti, questi devono già essere identificati come disabili, e se non ci sono dipendenti disabili oppure se non sono previsti in quella lavorazione, il sistema può anche essere non accessibile. Cioè basta evitare di inserire persone con disabilità per quel ruolo o per quell'incarico e il sistema non ricade nelle previsioni della legge. Facendo un paragone con il settore delle barriere architettoniche, se il comma 3 fosse applicato in quel contesto, un edificio che ospita uffici pubblici verrebbe costruito rispettando i criteri di accessibilità

soltanto se in strada ci fossero persone in carrozzina, dipendenti della P.A., che aspettano di entrarvi.

Il comma 4 ribadisce il concetto: vi si afferma che i datori di lavoro pubblici e privati mettono a disposizione del lavoratore disabile la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro. Sembra ottimo, ma anche in questo caso si può dire “in cauda venenum” perché subito dopo il comma recita: “in relazione alle mansioni effettivamente svolte”. Cioè basta assegnare al lavoratore disabile un incarico che non preveda l’uso del computer (e di solito è un incarico dequalificante) e non c’è più alcun obbligo alla accessibilità dei sistemi.

Una possibile opposizione a una richiesta di accessibilità generalizzata per le procedure e i sistemi in uso nella pubblica amministrazione (ma anche per quel che riguarda i datori di lavoro privati) consiste nell’esigenza di adattare ogni postazione alla specifica disabilità del lavoratore che dovrà utilizzarla, e quindi nella impossibilità di prevedere i particolari tecnici che questi adattamenti comporteranno fino a che non si conosce la singola persona con disabilità che occuperà quel posto. Ritengo tuttavia che sia importante la predisposizione all’accessibilità, anche qui facendo un esempio con quanto è previsto nel campo dell’edilizia, dove non c’è l’obbligo che ogni nuova costruzione privata sia completamente accessibile, però ogni nuova costruzione in caso di necessità deve poter essere resa facilmente accessibile e, affinché questo sia possibile, il progetto deve tenerne conto fin dall’inizio. La stessa cosa vale nel campo informatico e telematico. La predisposizione all’accessibilità si deve intendere come la facilità di interfacciamento e la compatibilità della procedura con i software e le apparecchiature per la tecnologia assistiva.

Un aiuto per una efficace interpretazione del comma 4 può venire dalla lettura del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n.216, attuativo della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Per finire arriviamo al peggio: il comma 1 stabilisce che se fra le offerte tecniche di beni e servizi informatici una di esse ha la caratteristica dell’accessibilità, questo costituisce motivo di preferenza. Questo testo già pecca di attendismo, nel senso che non una parola viene spesa per indicare che nel capitolato di gara deve essere inserita la caratteristica di accessibilità, o almeno la predisposizione a tale caratteristica, ma in più il testo prosegue con la precisazione che la preferenza si dà “a parità di ogni altra condizione” e ancora “tenuto conto della destinazione del bene o del servizio”. A nostro avviso vi sono due interpretazioni possibili di queste frasi. La prima è che il criterio dell’accessibilità ha un “valore” pari a quello delle altre caratteristiche previste nell’offerta. Cioè ad esempio si può optare per l’acquisto di un software accessibile anche se un concorrente con un prodotto non accessibile proponesse migliorie in qualche altra parte del programma, e allora la norma avrebbe un senso, magari discutibile, ma comprensibile.

L’altra interpretazione, che è sintatticamente altrettanto corretta, invece afferma che solo se tutte le altre condizioni dei prodotti concorrenti sono equivalenti si prende in considerazione il prodotto o i prodotti che garantiscono l’accessibilità. Ma davvero non ci sarebbe bisogno di una legge per stabilire questo, infatti se le caratteristiche della fornitura sono eguali fra le varie offerte, e una di esse comprendesse anche l’accessibilità, il non acquistarla diverrebbe arbitrio inaccettabile poiché è ovvio che chi effettua gli acquisti deve fare gli interessi della pubblica amministrazione e quindi deve scegliere il prodotto migliore.

Il comma 1 si chiude con una frase altrettanto significativa, in negativo. In pratica si dice che se il criterio di accessibilità non viene preso in considerazione, ci deve essere adeguata motivazione. La cosa

che più probabilmente accadrà è che, visto il mancato inserimento della caratteristica dell'accessibilità nel capitolato di gara, le aziende presenteranno offerte senza inserire tale caratteristica nei loro prodotti. Per cui la motivazione che giustifica l'assenza di accessibilità sarà che nessuna offerta la prevede. Semplice. Facendo anche qui un paragone con l'edilizia, se il comma 1 si applicasse a quel contesto gli edifici pubblici verrebbero costruiti rispettando le norme di accessibilità solo se almeno uno dei progettisti avesse deciso di includere tale caratteristica nel progetto.

Ricordo che l'attenzione del gruppo di lavoro dell'Aipa, citato all'inizio, si era rivolta anche a questo aspetto, promuovendo una "presa in carico" del tema accessibilità in tutti i dipartimenti della stessa Aipa, fra gli altri quello che si occupava di stendere i capitolati, quello che controllava il rispetto di tali prescrizioni e così via. Secondo me questa è la sola via utile per risolvere il problema: la progettazione universale richiesta fin dall'inizio dei processi di acquisizione dei beni e dei servizi. L'attesa altrimenti rischia di divenire eterna.

Su questi punti è importante che il regolamento attuativo previsto dall'articolo 10 della legge sia molto preciso e che riesca a dare una interpretazione positiva e non attendista. Importante sarà anche il lavoro previsto dal comma h) dell'articolo 7 dove si delinea la procedura per la definizione degli obiettivi di accessibilità.

La legge prosegue con l'articolo 5 in cui si parla di supporti didattici. Vi si afferma che le disposizioni si applicano al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. Bene. Resta aperto il problema del come. Il secondo comma infatti delinea una soluzione a mio avviso molto parziale poiché nega in radice la libertà di acquisto di supporti didattici che non siano quelli decisi dagli insegnanti. Meglio sarebbe stato l'indicare alle case editrici che tutti i testi scolastici di cui essi propongono l'adozione (degli altri libri ho già detto) debbano poter essere reperiti anche nel formato digitale.

All'articolo 6 si parla della verifica dell'accessibilità di siti web e di materiale informatico prodotto da soggetti diversi rispetto a quelli individuati nell'articolo 3, cioè i già citati imprenditori privati. E' previsto che tale verifica sia effettuata su richiesta di questi soggetti. E' la versione "soft" detta anche della carota, così come quella dell'articolo 4 comma 2 era quella del bastone. Non so se funzionerà, e mi attendo che in casi di verifica negativa il Governo e il Parlamento sappiano provvedere con tempestività ed efficacia. Valgono anche qui tutte le argomentazioni relative agli imprenditori privati di cui ho scritto in precedenza.

L'articolo 7 contiene molti punti interessanti. I compiti amministrativi sono di monitoraggio, vigilanza, promozione e definizione di obiettivi. Sono tutti importanti. Segnalo in particolare il punto g) dove si parla di opere multimediali. E' un capitolo particolarmente vergognoso dell'insensibilità dimostrata da imprenditori privati, che nonostante le ripetute segnalazioni non hanno fatto nulla per migliorare l'accessibilità dei loro prodotti. Siccome i produttori di queste opere sono editori anche della carta stampata, o comunque da questi vengono distribuiti, vale anche qui quanto detto a proposito della versione digitale di libri, giornali e riviste.

L'efficacia di quanto delineato dipenderà in larga misura dalle risorse umane e dai fondi messi a disposizione. Questo è un "dettaglio" significativo, tenendo presente che il dispositivo della legge non prevede alcuno stanziamento.

L'articolo 8 parla della formazione. Mi sembra un buon testo, e l'unica perplessità che ho riguarda il comma 3, in cui si prevede che i soggetti elencati all'articolo 3 comma 1 predispongano corsi di

aggiornamento professionale sull'accessibilità. A mio parere se tutti i soggetti di cui sopra devono fare questo ci sarà grande dispersione e spreco di denaro pubblico poiché, tanto per fare un esempio, un corso organizzato da una comunità montana o da un ente di assistenza non ha molto senso. Propongo che tali corsi vengano organizzati a un livello superiore (provincia?) facendo partecipare le persone afferenti agli enti e alle aziende che hanno sede in quel territorio.


L'articolo 9 parla di responsabilità, è un testo molto forte, che probabilmente farà preoccupare parecchio qualche dirigente uso all'impunità, oltre che all'inamovibilità. Quanto previsto in questo articolo è già implicitamente previsto dai contratti, tuttavia ricordarlo e rafforzarlo non è operazione inutile, a mio parere. L'unione di questo articolo con quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 dovrebbe garantire il risultato atteso.

Gli articoli 10, 11 della legge prescrivono l'emanazione di un regolamento di attuazione e di un decreto contenente i requisiti tecnici. La procedura prevede in entrambi i casi la consultazione, fra gli altri, delle associazioni maggiormente rappresentative di persone con disabilità.

L'articolo 12 prescrive che regolamento e decreto siano predisposti e successivamente aggiornati tenendo conto delle normative internazionali di riferimento. Un nome per tutti: WAI.

Il criterio della maggiore rappresentatività delle associazioni previsto negli articoli 10 e 11 è molto discutibile, poiché tende ad assegnare competenze a prescindere dalla storia e dagli interessi che ciascuna associazione ha saputo rappresentare nel tempo. Tuttavia, con spirito costruttivo, abbiamo preferito rendere le cose più facili unendo risorse e coordinandole per l'obiettivo comune. A tal fine la FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) assume la responsabilità dell'interlocuzione e della partecipazione ai lavori di elaborazione di detti documenti, anche a nome della FAIP e di ENIL Italia, oltre che delle altre ventisei Associazioni Nazionali che la compongono, delle Associazioni locali di otto Regioni già raggruppate nelle rispettive FISH Regionali e due Associazioni Locali, al fine di assicurare una interpretazione del testo di legge che ne faccia uno strumento efficace di garanzia, di attenzione, di rispetto dei diritti e di promozione della libertà delle persone con disabilità.

25 febbraio 2004. John Fischetti



ALLEGATO 6



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

PREAMBOLO

CONSIDERATO che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

CONSIDERATO che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

CONSIDERATO che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

CONSIDERATO che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

CONSIDERATO che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

CONSIDERATO che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

CONSIDERATO che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE PROCLAMA la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanta fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Numero Verde

800 721 721

Centri Operativi

RESIDENZIALE

Viale del Tirreno, 1 - 00050 S. Severa (Roma)
Via del Sole, 40 - 00040 Lavinio

DIURNI

Via Quirino Majorana, 145 - 00152 Roma
Via Dionisio, 90 - 00133 Roma

AMBULATORI

Via Quirino Majorana, 143/145/147 - 00152 Roma
Via Dionisio, 86 - 00133 Roma
Via L.Taldi, 37 - 00133 Roma
Santa Marinella 00058 (Roma)
Via Castronuovo, 11
Rocca Priora (Castelli Romani) - 00040 (Roma)
Via S. Sebastiano, 42

IPPOTERAPIA

VILLA ADA
Via Salaria, 274 - 00199 Roma
PALIDORO
Via Aurelia km 30,40 - 00100 Palidoro (Roma)

CENTRO SPERIMENTALE PER L'AUTISMO


Via S. Sbricoli, 8 - 00148 Roma

Organigramma



Presidente Onorario

Avv. Mauro Lancellotti



ANNI VERDI



ASSOCIAZIONE

L'Istituzione

Le finalità dell'associazione Anni Verdi sono rimaste immutate sin dalla nascita, nel 1964, in una piccola sede di Via Alghero a Roma: con la denominazione di Scuola Speciale Anni Verdi rivolta ai portatori di Handicap materno infantile, fino al riconoscimento di ente morale nel 1983 con Decreto del Presidente della Repubblica. Oggi, con l'apertura di Centri di Ricerca, Riabilitazione e Studio, provvede all'assistenza ed alla cura dei disabili, contribuendo al loro inserimento nella vita sociale attraverso la rieducazione, le terapie neuro-psicopedagogiche e neuro-psicomotorie, avvalendosi d'interventi alternativi sempre più mirati ed efficaci.

L'Associazione assume l'attuale denominazione e veste giuridica nel 1978 e ottiene il riconoscimento prestigioso di Ente Morale che avviene con atto presidenziale n. 636 del 9 novembre 1983.

Attualmente l'Associazione si occupa di:
persone con disabilità fisiche e psichiche e dei loro familiari;
assistenza presso i Centri Residenziali ed Ambulatoriali;
assistenza domiciliare riabilitativa per tutte le età.

Ha dato vita ad un Centro Sperimentale per l'AUTISMO.
Opera in regime di convenzione con Servizio Sanitario Nazionale e la Regione Lazio.

Provvede alla formazione dei terapisti delle neuro-psicomotricità e degli specializzandi in neuropsichiatria infantile, con accordi didattico scientifici con l'Università di Tor Vergata a Roma. Collabora con la cattedra di psicologia dell'Università degli studi di Siena. Promuove collaborazioni con le Università Italiane ed estere, per ampliare le conoscenze delle più avanzate metodiche applicativo-scientifiche nonché l'elaborazione di linee guida, nell'ambito del ritardo mentale e della riabilitazione con interesse al settore della genetica e delle neuroscienze.

Ha dato vita ad una casa editrice, denominata PHOENIX, specializzata nel campo delle scienze applicate alle metodologie di recupero e cura delle disabilità, che oltre a monografie e studi specialistici, pubblica gli atti dei Convegni e Seminari di studio indetti dall'Associazione.

Numero Verde

800 721 721

**SINDROME AUTISTICA
RITARDO MENTALE
PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE e
NEUROPSICOMOTORIE**

Assistenza e Riabilitazione

ASSOCIAZIONE ANNI VERDI

ALLEGATO

Roma, 2 marzo 2004

Egregio Prof. Pierluigi Ridolfi,

a seguito della Audizione di Federcomin presso la "Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate", che si è tenuta al CNIPA il giorno 27 febbraio 2004, Le trasmetto il *Position Paper* che riassume il punto di vista della Federazione, delle associazioni Anasin ed Assinform - che hanno partecipato insieme a Federcomin all'Audizione in parola - e quello delle imprese aderenti consultate nel merito.

La posizione che ci è stato dato modo di esprimere in occasione dell'Audizione, così come chiaramente espresso nel documento allegato, evidenzia forti perplessità nei confronti di un sistema di verifica dei criteri di accessibilità - che saranno previsti dal regolamento di attuazione della Legge aprile 2004 - che non sia basato essenzialmente su procedure di Autodichiarazione di conformità da parte delle imprese interessate.

Nel confermarLe la nostra completa e fattiva disponibilità nel seguito dei lavori della Commissione da Lei presieduta, colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.


Pietro Varaldo

Allegato

Prof. Pierluigi RIDOLFI
Componente CNIPA
Via Isonzo, 21/b
00198 ROMA

Audizione di FEDERCOMIN

presso la

**“Commissione interministeriale permanente
per l'impiego delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione
a favore delle categorie deboli o svantaggiate”**

CNIPA

Roma, 27 febbraio 2004

Federcomin è la Federazione nazionale di settore delle imprese delle comunicazioni e dell'informatica di Confindustria che rappresenta direttamente, o attraverso le sue Associazioni aderenti (Anasin, Aiip, Assinform, Assocertificatori, Associazione per i servizi, le applicazioni, e le tecnologie ICT per lo Spazio, Fedoweb, FRT, CLUSIT), circa **1.000 aziende** (tra le quali i principali *players* a livello italiano), con un fatturato complessivo di oltre **70 miliardi euro**.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La società in cui viviamo può dirsi, a ragione, basata sull'informazione e la conoscenza. La nostra epoca vede, in continuo espandersi, l'utilizzo della tecnologia in ogni momento della nostra quotidianità, soprattutto nel mondo lavorativo in cui operiamo. Gli strumenti informatici, infatti, rappresentano un'interfaccia con cui ci confrontiamo ogni giorno e che non solo determinano la qualità e la quantità di lavoro che svolgiamo, ma sono divenuti anche i mezzi con cui esprimiamo la nostra individualità nel relazionarci con altri individui, sia per motivi professionali, sia per motivi personali. La tecnologia è un supporto fondamentale per vivere nella collettività.

Questo concetto è sicuramente presente a tutti, soprattutto ai soggetti che hanno trovato nella tecnologia un aiuto, uno

strumento prezioso per trovare soluzioni alle problematiche fisiche e personali che, finora, non hanno permesso una totale integrazione nella società dell'informazione.

A questo proposito, l'Europa ed il nostro Paese hanno più volte affermato che **la Società dell'Informazione deve essere per tutti i cittadini, nessuno escluso**. Tale assunto non è stato limitato alla semplice enunciazione del principio, ma ha registrato diverse iniziative in ambito pubblico e privato volte a far sì che ciò che si affermava si traducesse anche in termini di strategie finalizzate alla reale fruibilità per tutte le persone.

In particolare, sono state poste in essere azioni per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso a quei soggetti che vengono ricompresi nelle categorie dei disabili e nelle categorie cosiddette svantaggiate, anche attraverso la costituzione di strutture destinate alla risoluzione delle problematiche sottese ed alla definizione di regole che stabiliscano linee guida per offrire l'accessibilità.

Ciò ha determinato non solo una apertura politica rivolta alla seria considerazione del problema, ma si innesta in un più ampio progetto che vede l'innovazione tecnologica come un elemento fondante della nostra epoca e della nostra società.

Le azioni per garantire l'accessibilità trovano un ulteriore vantaggio nell'ambito della fruizione da parte dei disabili di

informazioni e servizi che la PA intende rendere disponibili ad ogni cittadino. Garantire l'accessibilità alle categorie svantaggiate rappresenta una reale e concreta applicazione del principio di uguaglianza di ogni individuo nella società in cui vive.

Tuttavia, le azioni sono, al momento, volte ad una completa interazione tra individuo disabile, debole, anziano e la PA, laddove questa è il soggetto che intende l'informatizzazione come strumento di erogazione di propri servizi per lo svolgimento della sua funzione di perseguimento degli interessi della collettività.

Tali azioni, però, possono risultare insufficienti se non tengono in considerazione altre **categorie di individui che rischiano di rimanere esclusi nella Società dell'informazione: ci si riferisce al cittadino che, nonostante la sua qualità di normodotato, soffre comunque di una "minore abilità" nei confronti delle nuove tecnologie.**

A questo proposito, numerosi sono gli esempi di individui normodotati, abili al lavoro e di età giovane che per **cause derivanti dal contesto sociale, culturale ed economico** non hanno la possibilità di usufruire dei vantaggi derivanti dall'uso delle tecnologie ICT, rappresentando pertanto anch'essi un problema sul piano dei costi e dell'integrazione sociale **vanificando in parte l'ampio progetto alla base delle politiche per l'accesso.**

Sulla base di questa riflessione le azioni, le linee guida, gli standard ed i requisiti tecnici dovranno essere efficaci non solamente a garantire l'effettiva accessibilità a quei soggetti disabili che, nonostante la conoscenza dello strumento informatico, incontrano barriere di tipo tecnologico che devono essere rimosse, ma dovranno prevedere ulteriori elementi anche per i soggetti che hanno **altre difficoltà di accesso**.

E' opportuno, ad esempio, che vengano poste in essere azioni volte alla promozione ed alla educazione dell'utilizzo dello strumento informatico in ogni ambito ed in ogni strato socio culturale, affinché l'innovazione tecnologica possa pienamente fornire gli indiscussi vantaggi che le sono propri.

Ogni azione rivolta a fornire l'accessibilità nell'ambito della PA e dei servizi pubblici e di pubblica utilità non deve far dimenticare l'ambito privato che è in grado di offrire ulteriori servizi alle categorie svantaggiate o meno abili.

Ciò non significa ampliare la portata delle azioni precettive anche nell'ambito privato dove è invece opportuno affrontare il problema attraverso la sensibilizzazione delle imprese al problema con attività di promozione e rendendo noti i vantaggi che una possibile apertura verso le disabilità può comportare, sia in termini di business, sia in termini di ampliamento del bacino di utenza.

Tali azioni orientate all'accessibilità per i soggetti disabili, o meno abili, dovranno prevedere opportune misure di sostegno e di sgravio degli investimenti necessari ed essere accompagnate da specifiche campagne informative.

LA LEGGE N. 4 DEL 2004

Il tema dell'accessibilità, per quanto detto, andrebbe allora considerato nella sua accezione più ampia che riguarda le diverse tipologie e piattaforme di sistemi informatici e telematici e tiene in considerazione, per l'individuazione degli standard accessibilità e di fruibilità, la destinazione dei beni e dei servizi relativi.

Stante il vasto campo di applicazione della norma, sia in ambito pubblico che privato, sarà determinante quanto previsto nel **regolamento di attuazione** della legge 4/2004 per quanto riguarda le esigenze sia della domanda sia dell'offerta.

Sul fronte della domanda dovranno essere infatti conciliate le caratteristiche e i bisogni delle categorie disabili, o meno abili, come utenti dei servizi in parola e dovranno altresì essere soddisfatte le esigenze dei soggetti erogatori dei servizi medesimi che costituiscono la domanda di soluzioni tecnologiche adeguate.

Sul fronte dell'offerta andranno considerate le necessità dei soggetti erogatori che offrono i loro servizi alla collettività e quelle delle imprese che offrono loro le soluzioni tecnologiche.

Questa molteplicità di esigenze e di interessi (ugualmente importanti), relative ad un universo di riferimento diversificato e molto numeroso, richiedono **un approccio semplice ed "automatico"** che, sulla base di **regole e definizioni ex ante**, consenta ai diversi soggetti coinvolti un' applicazione efficace ed univoca della norma.

Federcomin, Anasin ed Assinform ritengono che per raggiungere questo obiettivo sia necessaria, **nella stesura del regolamento, una loro diretta partecipazione** insieme alle Associazioni dei disabili.

Le componenti essenziali da prevedere nel regolamento sono:

1. un **Organo tecnico** deputato a dare attuazione al regolamento medesimo;
2. **gli standard** da utilizzare per definire i requisiti tecnici
3. **la procedura da adottare per la conformità ai requisiti.**


1. L'Organo tecnico per l'accessibilità andrà previsto presso il CNIPA e sarà composto, insieme ai rappresentanti della

Pubblica Amministrazione, anche dai componenti designati dalle associazioni ICT, dei disabili ecc., con compiti di:

- **monitoraggio**, nei confronti del “mercato di riferimento” (i servizi informatici e telematici resi dai soggetti previsti dalla legge 4/2004);
- **formazione e divulgazione** sui temi afferenti la materia;
- **proposta di revisione ed aggiornamento del regolamento** ed in particolare degli standard previsti.

2. Gli standard da individuare nel regolamento saranno utilizzati dai soggetti previsti dalla legge 4/2004 per **definire i requisiti tecnici** da prendere in considerazione, ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 della citata legge, secondo le esigenze di destinazione.

Tali standard potranno essere **suddivisi, in relazione alle categorie di disabilità, o minore abilità**, nei seguenti gruppi di prodotti:

- 
- 
- programmi software e sistemi operativi;
 - sistemi ed applicativi intranet ed internet basati su web e su tecnologie vocali;
 - prodotti di telecomunicazioni;
 - prodotti video e multimediali;
 - chioschi ed altri sistemi chiusi (calcolatrici, bancomat, fax, ecc.)
 - computer desktop e portatili.

3. La procedura da adottare per dare attuazione alle norme previste dalla legge 4/2004 dovrà essere di **AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA'** ai requisiti **previsti** nei diversi ambiti di applicazione, da parte dei soggetti interessati. ??

Tale dichiarazione dovrà essere **sottoscritta da parte dei produttori/fornitori dei sistemi (o loro componenti) informatici e telematici** (persona a livello manageriale direttamente coinvolta nella progettazione e/o nello sviluppo dei sistemi medesimi o componenti di loro competenza che ne risulta responsabile).

Eventuali necessità di accertamento della conformità autodichiarata dagli interessati, in sede di collaudo, a seguito dell'insorgere di controversie, sulla base delle richieste di terzi ecc., potranno essere **soddisfatte secondo quanto previsto dalla normativa vigente** (collaudatori, periti, arbitri, esperti ecc.) **facendo comunque riferimento anche agli standard previsti dal regolamento.**

Una indicazione importante da inserire nel regolamento riguarda infine i **tempi di adeguamento alle previsioni della norma per tutti i soggetti previsti all'art 3 anche in assenza degli obblighi di cui all'art. 4.** Nello spirito della legge è infatti auspicabile che

entro tempi ragionevoli venga raggiunto l'obiettivo di accessibilità previsto.

Roma, 27 febbraio 2004



Global Leader for the Advancement of Web Professionals

Relativamente al documento "Criteri base del regolamento d'attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4", di seguito riportiamo in questo documento una nostra breve presentazione ed una serie di considerazioni e proposte come IWA ITALY, sezione italiana dell'International Webmasters Association / HTML Writers Guild (IWA/HWG).

1. IWA/HWG

IWA (International Webmasters Association) è un'associazione professionale non-profit che è riconosciuta leader mondiale nel fornire principi e certificazioni di formazione per le professioni in Rete. Le iniziative dell'IWA attualmente sostengono più di 130 sedi ufficiali in rappresentanza di oltre 165.000 associati in 100 paesi. Fra i suoi risultati si contano il primo regolamento dell'industria per quanto riguarda i principi etici e professionali, i programmi di formazione e certificazione per la Rete, le risorse di impiego specializzato e l'assistenza tecnica a individui o aziende.

Dal 30 agosto 2001, "HTML Writers Guild Inc.", realtà no profit di educazione e formazione dei web authors fondata nel 1994, ha deliberato di diventare parte integrante dell'International Webmasters Association creando la più importante associazione di web professionals ed unica rappresentante della categoria all'interno del World Wide Web Consortium (W3C)

Dal mese di Agosto 2002 ufficialmente International Webmasters Association / The HTML Writers Guild è membro del W3C in sostituzione di HWG, divenuto oramai progetto integrante di IWA. IWA Italia inoltre è associazione iscritta alla banca dati del CNEL e sta fornendo supporto in Italia per la definizione di normative nazionali di recepimento di standard globalmente riconosciuti, nonché per il riconoscimento delle professionalità nel web.

IWA ITALY partecipa attivamente con italiani all'interno dei diversi gruppi di lavoro del progetto WAI relativi all'accessibilità dei contenuti (WCAG), degli strumenti di sviluppo (ATAG) e della formazione (EO).

L'associazione si è dimostrata attiva nel campo italiano con il contributo dato alla proposta di legge nr. 3486 (Campa-Palmieri) e con la creazione di liste di discussione dedicate alla nascita dell'attuale normativa (lista pd13486@itlists.org), all'accessibilità del web (webaccessibile@itlists.org) nonché con l'organizzazione di diversi eventi di promozione degli standard e della loro corretta applicazione nello sviluppo di prodotti e servizi.

Grazie alla nascita del sito webaccessibile.org, coordinato per conto di IWA/HWG da Roberto Castaldo, abbiamo creato inoltre una risorsa in lingua italiana alla quale partecipano i migliori esperti del settore rendendo disponibili dei propri contributi in lingua italiana.



2. CRITERI DI BASE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Con riferimento agli argomenti oggetto del Regolamento (art. 10 della Legge 4/2004) proponiamo le seguenti considerazioni.

a) I criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità

Analizzando il documento fornitoci contenente i criteri di base del regolamento d'attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, rileviamo una discrepanza tra le definizioni di accessibilità.

La Legge 04/2004 finalmente lega l'accessibilità alla fruibilità (ossia all'usabilità) mostrando come il legislatore intenda le due caratteristiche inscindibili e costituenti insieme "la qualità" di un prodotto informatico. Nel documento la definizione di accessibilità è la seguente:

accessibilità: *la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;*

Pur concordando con essa vorremo far notare però che la suddetta definizione risulta essere una versione modificata rispetto a quella della legge 04/2004.

accessibilità: *la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;*

La necessità di fornire anche informazioni fruibili è un requisito essenziale per l'accessibilità che, se non specificato, può far decadere tutti i buoni principi di accessibilità: un sito web fornisce informazioni fruibili e anche servizi, ma prevalentemente informazioni. Consigliamo quindi di riportare nel Regolamento la stessa definizione data nella legge.

verifica strumentale: *valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici;*

Concordiamo con la definizione, anche se consigliamo di modificarla come segue:

verifica strumentale: *valutazione condotta da esperti, anche con il supporto di strumenti informatici;*

Questa richiesta serve ad evitare che l'esperto si limiti all'utilizzo di strumenti di controllo automatico che quasi mai non consentono una reale valutazione dell'accessibilità: senza aggiungere tale



specifica un qualsiasi esperto potrebbe basare una valutazione esclusivamente su strumentazione informatica falsando quindi il risultato finale.

valutatori: *soggetti qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi;*

E' necessario chiarire cosa si intende per certificazione. Come vedremo di seguito all'interno del documento inviatoci si parla di certificazione in ambito privato e valutazione in ambito pubblico. Se si desidera applicare la differenza tra valutazione e certificazione, la suddetta definizione dovrebbe essere integrata come segue:

valutatori: *soggetti qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 Legge 04/2004 e valutare le caratteristiche di accessibilità per i soggetti di cui all'articolo 3 Legge 04/2004;*

Viene istituito un elenco dei valutatori tenuto dal CNIPA. Come associazione riteniamo che sia preferibile porre una certificazione sia per i soggetti privati che per i soggetti pubblici (art. 3) : nel caso dei privati esponendola con il "bollino" previsto dalla Legge 04/2004 mentre per i pubblici tramite una dichiarazione di conformità che vedremo in seguito in questo documento.

Un punto importante è la definizione dei soggetti. Avendo esperienza internazionale in fatto di formazione e certificazione, è necessario ricordare che un riconoscimento di iscrizione ad un elenco è necessario effettuarlo per persone fisiche, non per aziende. Questo perché l'iscrizione all'elenco deve essere fatta valutando la professionalità del singolo individuo – professionalità che non può essere estesa all'intera azienda. L'azienda quindi non potrà mai vantare l'iscrizione all'elenco dei valutatori, titolo che potrà esporre solamente la persona effettivamente iscritta che – con le libere regolamentazioni del mercato del lavoro – potrà in qualsiasi momento decidere del proprio futuro professionale. Il rischio a cui si può incorrere è che l'azienda X SpA di grandi dimensioni richieda l'iscrizione avendo un solo esperto, facendo effettuare poi le valutazioni ad altri soggetti non esperti e certificando l'attività come azienda.

Si dovrebbe inoltre predisporre un elenco di valutatori suddiviso per grado di esperienza di valutazione a seconda dei vari livelli che prevederà il decreto e relativamente alla dimensione e alle caratteristiche del sito web (siti nazionali, siti regionali, siti provinciali, siti comunali).

b) I contenuti di cui all'articolo 6, comma 2

a) Le modalità con cui può essere richiesta la valutazione

i "soggetti privati" che intendono richiedere una valutazione sull'accessibilità dei propri siti o servizi forniti, si rivolgono ad uno dei soggetti iscritti nell'elenco dei valutatori



Global Leader for the Advancement of Web Professionals



Nella legge 04/2004 si parla di “soggetti privati” e “soggetti pubblici”. E’ consigliabile definire tra i criteri un nuovo punto relativo alla definizione di soggetto privato:

soggetto privato: qualsiasi realtà diversa dai soggetti di cui all’articolo 3 della Legge 04/2004.

Siccome si parla di certificazione, proponiamo una modifica alla definizione presente nel documento fornitoci:

“soggetti privati” che intendono richiedere una valutazione sull’accessibilità dei propri siti o servizi forniti, si rivolgono ad uno dei soggetti iscritti nell’elenco dei valutatori che al termine della valutazione positiva rilasciano documentazione idonea ad ottenere la certificazione.

E’ comunque necessario che il CNIPA definisca dei criteri relativi alla selezione dei soggetti iscritti all’elenco dei valutatori ponendo, ad esempio, delle limitazioni di valutazione per aziende collegate al valutatore.

“soggetti privati”, in caso di modifiche o ristrutturazione dei propri siti o servizi e comunque con cadenza annuale, richiedono un aggiornamento della valutazione sull’accessibilità dei propri siti o servizi forniti, rivolgendosi ad uno dei valutatori, che rilascia certificazione.

In questo caso si rientra in un problema di aggiornabilità: cosa si intende per “modifiche”? Un sito web gestito tramite CMS che consente la pubblicazione quotidiana di notizie, necessita di una revisione quotidiana? E’ quindi necessario specificare un certo grado di modifiche, definire un criterio (una percentuale?) oltre il quale si parla direttamente di “ristrutturazione” e/o di “notevoli aggiornamenti”.

Al fine di non creare commistioni tra valutatore ed azienda (vedi casi nazionali su società di revisione ed aziende certificate), consigliamo di definire un numero massimo di revisioni effettuabili da un singolo valutatore per la stessa azienda, limitando ad esempio un massimo di due valutazioni oltre le quali si necessita la selezione di un ulteriore valutatore.

E’ necessario precisare inoltre che un sistema CMS non può garantire l’accessibilità di un sito web, in quanto l’accessibilità di un sito web dipende soprattutto dai contenuti predisposti dai “content manager”.

Il CNIPA dovrà valutare quindi dei criteri di valutazione che riguardino – nel caso dei sistemi generati tramite CMS – l’accessibilità dell’interfaccia pubblica ed i contenuti, ove possibile in modo globale oppure ove risulti impossibile (a causa del vasto numero di pagine web) effettuando un’analisi altamente rappresentativa delle pagine impegnando in ogni caso i gestori del sito web ad intervenire in caso di segnalazione di inaccessibilità di pagine non rientranti nel campione da parte di utenti del sito entro un periodo di tempo da stabilire.



Global Leader for the Advancement of Web Professionals

b) I criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione

E' necessario valutare la definizione di un tariffario minimo di applicazione per la valutazione dei siti e/o ispirarsi al criterio utilizzato dagli studi legali per la definizione delle parcellazioni, in questo caso collegando il costo della valutazione al valore di costruzione del sito internet.

Quest'ultimo caso però può ritenersi complicato in quanto la definizione del costo di un sito web è soggettiva (spesso avviene con sviluppo in economia) e pertanto come associazione consigliamo di stabilire eventualmente un costo orario minimo da applicarsi. Il corso della valutazione è da considerarsi totalmente a carico del richiedente in quanto la finalità della certificazione è l'ottenimento di particolari agevolazioni previste dalla normativa.

Un problema non ancora analizzato è la modalità di verifica: le direttive internazionali, richiamate dalla legge all'art. 12 si riferiscono sempre alle singole pagine e non ad interi siti web: una certificazione di un sito con migliaia di pagine diventerebbe altamente onerosa ma allo stesso tempo una certificazione "a campione" può risultare falsificata ai fini dell'accessibilità. L'individuazione di una pagina non rientrante nel "campione" ed inaccessibile in sito web certificato come accessibile, risulta problematico anche per l'immagine del certificatore.

c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità

Il logo identificativo della conformità è definito all'interno del documento presentatoci.

Logo: Il logo che attesta il superamento della sola verifica strumentale raffigura un personal computer con tre figure stilizzate di diverso colore che fuoriescono dallo schermo a braccia levate. Qualora nella parte del personal computer raffigurante la tastiera venga inserita una lettera alfabetica (A, B, C), questa indica il livello di qualità raggiunto e certificato.

E' necessario valutare innanzitutto che il logo rispetti i requisiti di visibilità e fruibilità da parte delle diverse categorie di utenti, in modo che i colori utilizzati non creino problemi ad utenti con disabilità legate alla visualizzazione dei colori oppure legati alla dimensione dell'immagine che può rendere di difficile lettura le lettere alfabetiche utilizzate per indicare il livello di qualità raggiunto (per gli utenti ipovedenti).

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso

Come collegare però il logo alla certificazione ed evitare abusi nell'utilizzo dei loghi? Possiamo portare come esempio l'esperienza della nostra associazione con l'esposizione del logo "IWA/HWG Member".

Il logo che vedete esposto anche nel mio sito personale - <http://www.robertoscano.info/> - riguarda l'effettiva iscrizione all'associazione.



Global Leader for the Advancement of Web Professionals



Il codice utilizzato è il seguente:

```
<a href="http://www.iwa-italy.org/check.asp?id=0021751">  
</a>
```

Il principio è semplice:

- ❖ La pagina checklogo.asp ricerca nel database dei soci se il socio effettivamente è iscritto e non è scaduta l'iscrizione: di conseguenza visualizza il logo "IWA Member" oppure la dicitura: non iscritto o scaduto.
- ❖ Il logo non risiede nel sito del "cliente" ma risiede nel server del "certificatore".
- ❖ Selezionando il collegamento ipertestuale vengono fornite le informazioni sullo stato del socio, inviando segnalazione via mail all'amministrazione nel caso l'esposizione del logo riguarda un socio scaduto (indicando l'url di origine)

La proposta di IWA/HWG riguardante il controllo incrociato dell'esposizione del logo è la seguente:

- ❖ il valutatore certifica il sito web e comunica al CNIPA:
 - a) indirizzo del sito web certificato
 - b) indirizzo IP del server
 - c) livello di accessibilità ottenuto

Tramite un semplice script che riconosce l'url di origine e l'IP di origine:

- ❖ IP del server: Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
- ❖ URL: Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")

Sarà quindi possibile presentare il logo con relativa immagine di conformità.

Riguardo alla visualizzazione dei valori di conformità, come associazione opteremo per il logo in formato grafico con testo alternativo contenente le informazioni sul livello raggiunto. Al fine inoltre di garantire la possibilità di applicare una ricerca tramite metadati, consigliamo l'applicazione di elementi di tipo PICS-LABEL indicanti il livello di conformità raggiunto. Di seguito un esempio proposto dal W3C:

```
<meta http-equiv="pics-label" content="(pics-1.1 "http://www.w3.org/wai/wcag-conformance" l gen true for "http://www.nomedominio.it" r (c 1))' />
```

Questa modalità potrebbe risultare utile al fine di una catalogazione tramite metamotori di ricerca.



Global Leader for the Advancement of Web Professionals

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche

Nel documento presentatoci è chiaramente indicata la finalità del CNIPA nella valutazione a campione dell'operato dei valutatori.

nei riguardi dei "soggetti privati", il CNIPA, previa informativa, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti certificati, anche avvalendosi di valutatori purché non siano collegati con chi, in alcun modo, abbia partecipato alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio.

Con questo punto siamo pienamente concordi. Un fatto che dovrebbe essere considerato dal CNIPA sono le eventuali contestazioni tra le decisioni di un valutatore e la valutazione di un esperto inviato dal CNIPA: quali attività di mediazione sono previste nel caso di contrasto tra due decisioni? Verrà chiamato un terzo esperto, come avviene per le perizie nei tribunali (CTP e CTU?) oppure si rilascia la decisione ad un "arbitro" nominato dal CNIPA?

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Nel documento presentatoci risulta una variazione delle modalità di valutazione, passando da "certificazione" a "parere".

nella fase di verifica dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge 4/2004, è previsto il parere obbligatorio da parte di un valutatore.

E' ben noto che la legge non prevede forme di certificazione per i servizi per i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 ma in questo testo sopra riportato si parla esclusivamente di un parere obbligatorio. E' quindi necessario stabilire un chiaro percorso di comunicazione nel caso in cui il valutatore rilasci un parere negativo: un parere negativo è sufficiente per richiedere una modifica? Nel caso di pareri negativi, il CNIPA si impegna a valutare caso per caso (come avviene per il settore privato) individuando le eventuali responsabilità a norma dell'art. 9?



Global Leader for the Advancement of Web Professionals



3. RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE

Nel documento si pone l'associazione come punto di supporto alla valutazione:

Ruolo dell'associazione: interviene con il valutatore nella fase di verifica soggettiva; adotta la metodologia definita nel decreto ministeriale ex art. 11 della legge 9 gennaio 2004 n. 4 e si dota di risorse adeguate per iscriversi nell'elenco dei valutatori

Si propone una modifica del testo sopra riportato con una semplice integrazione:

Ruolo dell'associazione: interviene con il valutatore nella fase di verifica strumentale e soggettiva; adotta la metodologia definita nel decreto ministeriale ex art. 11 della legge 9 gennaio 2004 n. 4 e si dota di risorse adeguate per iscriversi nell'elenco dei valutatori

Se la verifica strumentale prevede l'intervento di esperti, coadiuvati da strumenti automatici, anche nella verifica strumentale dovrà intervenire l'associazione. D'altra parte, uno strumento mediamente complesso come WebXM di Watchfire (che consente la gestione della valutazione di centinaia di pagine di un sito web) richiede una certa competenza da parte dell'utilizzatore, e non può essere lasciato in mano a chiunque, basti pensare alla possibilità di eludere certi punti di controllo semplicemente escludendoli dal report.

Secondo il nostro punto di vista è necessaria una definizione delle associazioni che possono rientrare in questo ruolo e vediamo come pericoloso l'inserimento delle associazioni come valutatori: il problema è legato alla "partigianità" delle associazioni che possono privilegiare l'aspetto di una determinata disabilità rispetto ad altre problematiche.

Come IWA/HWG riteniamo di non poter partecipare all'attività di certificazione in quanto la nostra mission è di formare i "web professional", vale a dire i professionisti con qualsiasi inquadramento lavorativo che utilizzano gli standard per il web nello sviluppo di servizi info-telematici e quindi formando i potenziali valutatori ci troveremmo in un conflitto di interessi nel dover valutare l'operato di associati da noi certificati. Preferiamo quindi promuovere gli standard per il web in quanto siamo l'unica associazione italiana che all'art. 4 dello statuto richiama i seguenti principi:

L'associazione fa propri gli scopi previsti da "IWA - International Webmasters Association", dell'HTML Writers Guild (HWG) supportando inoltre le finalità di divulgazione degli standard definiti dal World Wide Web Consortium (W3C) ed in generale dalle organizzazioni mondiali che si occupano di definizione degli standard per il Web e le professioni del settore IT.

Pertanto IWA/HWG si pone come associazione con scopo di avviare percorsi formativi per la creazione di figure altamente professionali che possano rendersi disponibili per l'iscrizione all'elenco dei valutatori impegnandosi al rilascio di attestazioni di partecipazione ai percorsi formativi nonché al rilascio di certificazioni WAS - Web Accessibility Specialist. IWA Educational nel



Global Leader for the Advancement of Web Professionals

Il mese di febbraio 2004 ha avviato l'attività di creazione dei percorsi formativi e di certificazione per gli specialisti di accessibilità: WAS (*Web Accessibility Specialist*). Questi corsi, già presentati assieme alle iniziative formative di IWA/HWG nel 2003, hanno lo scopo di predisporre dei percorsi formativi con relativi test finali di valutazione al fine di rendere chiaramente identificabili le seguenti figure professionali altamente richieste dal mercato:

- ❖ *WAS Content Manager*: è lo specialista di accessibilità che si occupa della gestione dei contenuti. La sua formazione richiede specializzazione nell'utilizzo di strumenti di gestione contenuti (CMS), delle linee guida per l'accessibilità dei contenuti (WCAG 1.0), delle modalità di controllo e validazione dei contenuti nonché della capacità di divulgare informazioni che siano chiare e semplici.
- ❖ *WAS Web Designer*: è lo specialista di accessibilità che si occupa dello sviluppo delle interfacce pubbliche del sito web. La sua formazione richiede la conoscenza dell'utilizzo delle grammatiche formali (XHTML, CSS, ...), la specializzazione nell'utilizzo di strumenti sviluppo al fine di generare contenuti accessibili conformi alle WCAG 1.0, conoscenza delle tecniche di applicazione delle WCAG 1.0 nonché nozioni di usabilità delle interfacce.
- ❖ *WAS Application Developer*: è lo specialista di accessibilità che si occupa della creazione dei sistemi di pubblicazione per il web. La sua formazione richiede la più alta specializzazione in materia in quanto deve conoscere quanto previsto dalle due precedenti certificazioni con inoltre preparazione relativa alle linee guida per l'accessibilità degli strumenti di sviluppo (ATAG 1.0) e dei programmi utente (UAAG 1.0).

La formazione di questi specialisti avviene tramite strutture convenzionate e direttamente tramite docenti IWA/HWG. L'avvio delle attività formative è previsto per il mese di giugno 2004.

A disposizione per attività di supporto,
distinti saluti.

Il Presidente IWA Italia
Coordinatore EMEA IWA/HWG
Roberto Scano

Venezia, 25 febbraio 2004